Parlamento europeo
2024- 2029

Commissione per la sicurezza e la difesa
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2024/0061(COD)

31.3.2025

EMENDAMENTI
1209 - 1477

Progetto di relazione
Raphaël Glucksmann, François-Xavier Bellamy
(PE771.828v01-00)

Istituzione del programma per l'industria europea della difesa e di un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("EDIP")

Proposta di regolamento
(COM(2024)0150 – C9-0056/2024 – 2024/0061(COD))

Emendamento 1209
Pierre-Romain Thionnet, Sebastiaan Stöteler

Proposta di regolamento
Articolo 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Emendamento 1210
Adam Bielan
a nome del gruppo ECR
Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Motivazione

Questi articoli sono stati eliminati durante i lavori sul regolamento ASAP a causa delle controversie che hanno sollevato e della mancanza di tempo per trattarli in modo approfondito. Attualmente è presente la stessa situazione di emergenza. Inoltre, queste disposizioni costituiscono un intervento di vasta portata sulle prerogative nazionali e sul funzionamento del mercato europeo della difesa e nessuna di queste disposizioni è stata sottoposta a una procedura di valutazione d'impatto (sebbene la struttura della sicurezza dell'approvvigionamento sia stata originariamente proposta dalla Commissione nel 2023).

Emendamento 1211
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 46

Testo della Commissione	*Emendamento*

[...]	soppresso

Or. en

Emendamento 1212
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se lo stato di crisi di approvvigionamento è attivato a norma dell'articolo 44, la Commissione può chiedere alle imprese pertinenti che contribuiscono alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi ***che non sono prodotti per la difesa***, previo consenso dello Stato membro in cui sono stabilite, di fornire entro un termine stabilito informazioni in merito alle loro potenzialità produttive, alle loro capacità di produzione e alle perturbazioni primarie in corso. Le informazioni richieste sono limitate a quanto necessario per valutare la natura della crisi di approvvigionamento o per individuare e valutare potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello dell'Unione o nazionale. Le richieste di informazioni non comportano la fornitura di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri.	1. Se lo stato di crisi di approvvigionamento è attivato a norma dell'articolo 44, la Commissione***, in collaborazione con l'Agenzia europea per la difesa,*** può chiedere alle imprese pertinenti che contribuiscono alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi, previo consenso dello Stato membro in cui sono stabilite, di fornire entro un termine stabilito informazioni in merito alle loro potenzialità produttive, alle loro capacità di produzione e alle perturbazioni primarie in corso. Le informazioni richieste sono limitate a quanto necessario per valutare la natura della crisi di approvvigionamento o per individuare e valutare potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello dell'Unione o nazionale. Le richieste di informazioni non comportano la fornitura di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri. ***La Commissione, in stretta cooperazione con l'Agenzia europea per la difesa, prepara la richiesta di informazioni in collaborazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa. Le informazioni raccolte sono considerate come informazioni classificate.***

Or. en

Emendamento 1213
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se lo stato di crisi di approvvigionamento è attivato a norma dell'articolo 44, la Commissione può chiedere alle imprese pertinenti che contribuiscono alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi che non sono prodotti per la difesa, previo consenso dello Stato membro in cui sono stabilite, di fornire entro un termine stabilito informazioni in merito alle loro potenzialità produttive, alle loro capacità di produzione e alle perturbazioni primarie in corso. Le informazioni richieste sono limitate a quanto necessario per valutare la natura della crisi di approvvigionamento o per individuare e valutare potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello dell'Unione o nazionale. Le richieste di informazioni non comportano la fornitura di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri.	1. Se lo stato di crisi di approvvigionamento è attivato a norma dell'articolo 44, la Commissione può chiedere alle imprese pertinenti che contribuiscono alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi che non sono prodotti per la difesa, previo consenso dello Stato membro in cui sono stabilite, di fornire entro un termine stabilito informazioni in merito alle loro potenzialità produttive, alle loro capacità di produzione e alle perturbazioni primarie in corso. ***La Commissione tratta nel rispetto delle più rigorose misure di riservatezza, per garantire che tali informazioni, fondamentali per il settore della difesa europeo, non finiscano per essere utilizzate in modo non autorizzato.*** Le informazioni richieste sono limitate a quanto necessario per valutare la natura della crisi di approvvigionamento o per individuare e valutare potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello dell'Unione o nazionale. Le richieste di informazioni non comportano la fornitura di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1214
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se lo stato di crisi di approvvigionamento è attivato a norma dell'articolo 44, la Commissione può chiedere alle imprese pertinenti che contribuiscono alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi che non sono prodotti per la difesa***, previo consenso dello Stato membro in cui sono stabilite,*** di fornire entro un termine stabilito informazioni in merito alle loro potenzialità produttive, alle loro capacità di produzione e alle perturbazioni primarie in corso. Le informazioni richieste sono limitate a quanto necessario per valutare la natura della crisi di approvvigionamento o per individuare e valutare potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello dell'Unione o nazionale. Le richieste di informazioni non comportano la fornitura di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri.	1. Se lo stato di crisi di approvvigionamento è attivato a norma dell'articolo 44, la Commissione può chiedere alle imprese pertinenti che contribuiscono alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi che non sono prodotti per la difesa di fornire entro un termine stabilito informazioni in merito alle loro potenzialità produttive, alle loro capacità di produzione e alle perturbazioni primarie in corso. Le informazioni richieste sono limitate a quanto necessario per valutare la natura della crisi di approvvigionamento o per individuare e valutare potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello dell'Unione o nazionale. Le richieste di informazioni non comportano la fornitura di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1215
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se lo stato di crisi di approvvigionamento è attivato a norma dell'articolo 44, la Commissione può chiedere alle imprese pertinenti che contribuiscono alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi ***che non sono prodotti per la difesa, previo consenso dello Stato membro in cui sono*** stabilite***, di fornire entro un termine stabilito informazioni in merito alle*** loro ***potenzialità produttive, alle loro capacità di produzione e alle perturbazioni***	1. Se lo stato di crisi di approvvigionamento è attivato a norma dell'articolo 44, la Commissione può chiedere ***a Stati membri volontari di fornire informazioni in merito alle potenzialità produttive,*** alle ***loro capacità di produzione e alle perturbazioni primarie in corso delle*** imprese pertinenti che contribuiscono alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi, stabilite ***sul*** loro ***territorio***. Le informazioni richieste sono limitate a quanto necessario

primarie in corso. Le informazioni richieste sono limitate a quanto necessario per valutare la natura della crisi di approvvigionamento o per individuare e valutare potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello dell'Unione o nazionale. Le richieste di informazioni non comportano la fornitura di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri.

per valutare la natura della crisi di approvvigionamento o per individuare e valutare potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello dell'Unione o nazionale. Le richieste di informazioni non comportano la fornitura di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1216
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se lo stato di crisi di approvvigionamento è attivato a norma dell'articolo 44, la Commissione può chiedere alle imprese pertinenti che contribuiscono alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi ***che non sono prodotti per la difesa***, previo consenso dello Stato membro in cui sono stabilite, di fornire entro un termine stabilito informazioni in merito alle loro potenzialità produttive, alle loro capacità di produzione e alle perturbazioni primarie in corso. Le informazioni richieste sono limitate a quanto necessario per valutare la natura della crisi di approvvigionamento o per individuare e valutare potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello dell'Unione o nazionale. Le richieste di informazioni non comportano la fornitura di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri.	1. Se lo stato di crisi di approvvigionamento è attivato a norma dell'articolo 44, la Commissione può chiedere alle imprese pertinenti che contribuiscono alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi, previo consenso dello Stato membro in cui sono stabilite, di fornire entro un termine stabilito informazioni in merito alle loro potenzialità produttive, alle loro capacità di produzione e alle perturbazioni primarie in corso. Le informazioni richieste sono limitate a quanto necessario per valutare la natura della crisi di approvvigionamento o per individuare e valutare potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello dell'Unione o nazionale. Le richieste di informazioni non comportano la fornitura di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1217
Nathalie Loiseau, Ivars Ijabs, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Bart Groothuis, Marjan Šarec, Christophe Grudler, Lucia Yar, Michał Kobosko, Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Al fine di garantire che la vulnerabilità individuata non sia accentuata o che i fabbricanti non siano inutilmente esposti ai loro concorrenti, nonché per proteggere le informazioni strategiche e commerciali, in loro possesso o ad essi affidate, gli attori di cui al paragrafo 5 consultano le autorità di sicurezza della difesa del proprio Stato membro di stabilimento e possono decidere di classificare le informazioni che trasmettono alla Commissione.

Or. en

Emendamento 1218
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima di avviare una richiesta di informazioni, la Commissione può effettuare una consultazione su base volontaria di un numero rappresentativo di imprese pertinenti al fine di individuare il contenuto appropriato e proporzionato di tale richiesta. Essa prepara la richiesta di informazioni in collaborazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1219
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima di avviare una richiesta di informazioni, la Commissione può effettuare una consultazione su base volontaria ***di un numero rappresentativo di imprese pertinenti*** al fine di individuare il contenuto appropriato e proporzionato di tale richiesta. ***Essa prepara la richiesta di informazioni in collaborazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.***	2. Prima di avviare una richiesta di informazioni, la Commissione può effettuare una consultazione su base volontaria ***degli Stati membri*** al fine di individuare il contenuto appropriato e proporzionato di tale richiesta.

Or. en

Emendamento 1220
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per avviare la richiesta di informazioni la Commissione utilizza mezzi sicuri e gestisce qualsiasi informazione acquisita conformemente all'articolo 61. ***A tal fine, le autorità nazionali competenti trasmettono alla Commissione l'elenco dei contatti stabilito a norma dell'articolo 41, paragrafo 5.***	3. Per avviare la richiesta di informazioni la Commissione utilizza mezzi sicuri e gestisce qualsiasi informazione acquisita conformemente all'articolo 61.

Or. en

Emendamento 1221
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione trasmette senza indebito ritardo una copia della richiesta di informazioni all'autorità nazionale competente dello Stato membro nel cui territorio è situato il sito di produzione dell'impresa destinataria. Se l'autorità nazionale competente lo richiede, la Commissione trasmette le informazioni acquisite dall'impresa pertinente conformemente al diritto dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1222
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione trasmette senza indebito ritardo una copia della richiesta di informazioni all'autorità nazionale competente dello Stato membro nel cui territorio è situato il sito di produzione dell'impresa destinataria. ***Se l'***autorità nazionale competente ***lo richiede, la Commissione trasmette*** le informazioni acquisite dall'impresa pertinente conformemente al diritto dell'Unione.	4. La Commissione trasmette senza indebito ritardo una copia della richiesta di informazioni all'autorità nazionale competente dello Stato membro nel cui territorio è situato il sito di produzione dell'impresa destinataria. ***La Commissione trasmette inoltre all'***autorità nazionale competente ***dello Stato membro nel cui territorio è situato il sito di produzione dell'impresa destinataria,*** le informazioni acquisite dall'impresa pertinente conformemente al diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1223
Michael Gahler

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione trasmette senza indebito ritardo una copia della richiesta di informazioni all'autorità nazionale competente dello Stato membro nel cui territorio è situato il sito di produzione dell'impresa destinataria. ***Se l'autorità nazionale competente lo richiede,*** la Commissione trasmette le informazioni acquisite dall'impresa pertinente conformemente al diritto dell'Unione.	4. La Commissione trasmette senza indebito ritardo una copia della richiesta di informazioni all'autorità nazionale competente dello Stato membro nel cui territorio è situato il sito di produzione dell'impresa destinataria. La Commissione trasmette le informazioni acquisite dall'impresa pertinente ***all'autorità nazionale competente e all'Agenzia europea per la difesa,*** conformemente al diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1224
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La richiesta di informazioni indica la sua base giuridica, è limitata al minimo necessario ed è proporzionata in termini di granularità e volume dei dati e di frequenza di accesso ai dati richiesti, ***tiene conto delle finalità legittime dell'impresa e dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati,*** e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite. ***Essa precisa inoltre le sanzioni previste all'articolo 55.***	5. La richiesta di informazioni indica la sua base giuridica, è limitata al minimo necessario ed è proporzionata in termini di granularità e volume dei dati e di frequenza di accesso ai dati richiesti, e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite.

Or. en

Emendamento 1225
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La richiesta di informazioni indica la sua base giuridica, è limitata al minimo necessario ed è proporzionata in termini di granularità e volume dei dati e di frequenza di accesso ai dati richiesti, tiene conto delle finalità legittime dell'impresa e dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati, e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa precisa inoltre le ***sanzioni*** previste all'articolo 55.	5. La richiesta di informazioni indica la sua base giuridica, è limitata al minimo necessario ed è proporzionata in termini di granularità e volume dei dati e di frequenza di accesso ai dati richiesti, tiene conto delle finalità legittime dell'impresa e dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati, e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa precisa inoltre le ***misure correttive*** previste all'articolo 55.

Or. en

Emendamento 1226
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 46 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. I costi derivanti dalla richiesta di informazioni per l'impresa interessata sono compensati.

Or. en

Emendamento 1227
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe, a nome dell'impresa o associazione di imprese interessate, ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche o di associazioni non	***soppresso***

dotate di personalità giuridica, a coloro che, per legge o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza.

Or. en

Emendamento 1228
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Qualora un'impresa stabilita nell'Unione riceva da un paese terzo una richiesta di informazioni relative alle sue attività per una catena di approvvigionamento della difesa critica dell'Unione, ne informa la Commissione, in tempo utile, in modo tale da consentire a quest'ultima di richiedere all'impresa informazioni analoghe. La Commissione informa il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa dell'esistenza di tale richiesta da parte di un paese terzo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1229
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Qualora un'impresa stabilita nell'Unione riceva da un paese terzo una richiesta di informazioni relative alle sue attività per una catena di approvvigionamento della difesa critica dell'Unione, ne informa la Commissione, in tempo utile, in modo tale da consentire a	7. Qualora un'impresa stabilita nell'Unione riceva da un paese terzo una richiesta di informazioni relative alle sue attività per una catena di approvvigionamento della difesa critica dell'Unione, ne informa ***lo Stato membro in cui è stabilita l'impresa e*** la

quest'ultima di richiedere all'impresa informazioni analoghe. La Commissione informa il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa dell'esistenza di tale richiesta da parte di un paese terzo.

Commissione, in tempo utile, in modo tale da consentire a quest'ultima di richiedere all'impresa informazioni analoghe. La Commissione informa il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa dell'esistenza di tale richiesta da parte di un paese terzo.

Or. en

Emendamento 1230
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Qualora fornisca informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma del presente articolo, o non fornisca le informazioni entro il termine prescritto, un'impresa è soggetta alle ammende fissate conformemente all'articolo 55, tranne nel caso in cui abbia sufficienti motivi per non fornire le informazioni richieste.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1231
Christian Ehler, Angelika Niebler, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Qualora fornisca informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma del presente articolo, o non fornisca le informazioni entro il termine prescritto, un'impresa è soggetta alle ammende fissate	8. Qualora fornisca informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma del presente articolo, o non fornisca le informazioni entro il termine prescritto, un'impresa è soggetta alle ammende fissate

conformemente all'articolo 55, tranne nel caso in cui abbia sufficienti motivi per non fornire le informazioni richieste.	conformemente all'articolo 55, tranne nel caso in cui abbia sufficienti motivi per non fornire le informazioni richieste. ***Si ritiene che sussistano sufficienti motivi se il trattamento della richiesta di informazioni da parte di un operatore economico può perturbarne in modo significativo le operazioni o se le informazioni sono classificate e contrassegnate solo per uso nazionale o la cui divulgazione potrebbe danneggiare in modo significativo la sua attività commerciale.***

Or. en

Emendamento 1232
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Qualora fornisca informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma del presente articolo, o non fornisca le informazioni entro il termine prescritto, ***un'impresa è soggetta alle ammende fissate conformemente all'articolo 55***, tranne nel caso in cui abbia sufficienti motivi per non fornire le informazioni richieste.	8. Qualora fornisca informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma del presente articolo, o non fornisca le informazioni entro il termine prescritto, ***la Commissione può chiedere allo Stato membro in cui l'impresa è stabilita di indagare presso l'impresa interessata e, se del caso, di adottare misure adeguate per garantire la conformità***, tranne nel caso in cui abbia sufficienti motivi per non fornire le informazioni richieste. ***Se gli Stati membri non riescono a garantire la conformità dell'impresa interessata entro un periodo di tempo ragionevole, l'impresa diventa soggetta a misure correttive a norma dell'articolo 55.***

Or. en

Emendamento 1233
Adam Bielan

a nome del gruppo ECR
Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Motivazione

Questi articoli sono stati eliminati durante i lavori sul regolamento ASAP a causa delle controversie che hanno sollevato e della mancanza di tempo per trattarli in modo approfondito. Attualmente è presente la stessa situazione di emergenza. Inoltre, queste disposizioni costituiscono un intervento di vasta portata sulle prerogative nazionali e sul funzionamento del mercato europeo della difesa e nessuna di queste disposizioni è stata sottoposta a una procedura di valutazione d'impatto (sebbene la struttura della sicurezza dell'approvvigionamento sia stata originariamente proposta dalla Commissione nel 2023).

Emendamento 1234
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Emendamento 1235
Pierre-Romain Thionnet, Sebastiaan Stöteler

Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Emendamento 1236
Christophe Gomart, Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. fr

Emendamento 1237
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 47 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ordini classificati come prioritari	***Attribuzione di priorità a prodotti non destinati alla difesa***

Or. en

Emendamento 1238
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 47 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ordini classificati come prioritari	Ordini classificati come prioritari ***in stato di crisi di approvvigionamento***

Or. en

Emendamento 1239
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ordini ***classificati come prioritari***	***Riattribuzione della priorità agli*** ordini

Or. en

Emendamento 1240
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se lo stato di crisi è attivato a norma dell'articolo 44, uno Stato membro che affronta o che potrebbe affrontare gravi difficoltà nell'effettuare un ordine o nell'eseguire un contratto per l'approvvigionamento di prodotti per la difesa chiave a causa di carenze o di gravi rischi di carenze lungo una catena di approvvigionamento della difesa critica dell'Unione può chiedere alla Commissione di richiedere a un'impresa di accettare un ordine di prodotti di rilevanza per la crisi che non sono prodotti per la difesa o di attribuirvi la priorità ("ordine classificato come prioritario").	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1241
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Se lo stato di crisi è attivato a norma dell'articolo 44, uno Stato membro che affronta o che potrebbe affrontare gravi difficoltà nell'effettuare un ordine o nell'eseguire un contratto per l'approvvigionamento di prodotti per la difesa chiave a causa di carenze o di gravi rischi di carenze lungo una catena di approvvigionamento della difesa critica dell'Unione può ***chiedere alla*** Commissione ***di richiedere a un'impresa di accettare un ordine di prodotti di rilevanza per la crisi che non sono prodotti per la difesa o di attribuirvi la priorità ("ordine classificato come prioritario")***.	1. Se lo stato di crisi è attivato a norma dell'articolo 44, uno Stato membro che affronta o che potrebbe affrontare gravi difficoltà nell'effettuare un ordine o nell'eseguire un contratto per l'approvvigionamento di prodotti per la difesa chiave a causa di carenze o di gravi rischi di carenze lungo una catena di approvvigionamento della difesa critica dell'Unione può ***informare la*** Commissione ***in merito a tali difficoltà***.

Or. en

Emendamento 1242
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se lo stato di crisi è attivato a norma dell'articolo 44, uno Stato membro che affronta o che potrebbe affrontare gravi difficoltà nell'effettuare un ordine o nell'eseguire un contratto per l'approvvigionamento di prodotti ***per la difesa chiave*** a causa di carenze o di gravi rischi di carenze lungo una catena di approvvigionamento della difesa critica dell'Unione può chiedere alla Commissione di richiedere a un'impresa di accettare un ordine di prodotti di rilevanza per la crisi che non sono prodotti per la difesa o di attribuirvi la priorità ("***ordine classificato come prioritario***").	1. Se lo stato di crisi è attivato a norma dell'articolo 44, uno Stato membro che affronta o che potrebbe affrontare gravi difficoltà nell'effettuare un ordine o nell'eseguire un contratto per l'approvvigionamento di prodotti ***di rilevanza per la crisi*** a causa di carenze o di gravi rischi di carenze lungo una catena di approvvigionamento della difesa critica dell'Unione può chiedere alla Commissione di richiedere a un'impresa ***stabilita nel suo territorio*** di accettare un ordine di prodotti di rilevanza per la crisi che non sono prodotti per la difesa o di attribuirvi la priorità ("***attribuzione della priorità ai prodotti non destinati alla difesa***").

Or. en

Emendamento 1243
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se lo stato di crisi è attivato a norma dell'articolo 44, uno Stato membro che affronta o che potrebbe affrontare gravi difficoltà nell'effettuare un ordine o nell'eseguire un contratto per l'approvvigionamento di prodotti per la difesa chiave a causa di carenze o di gravi rischi di carenze lungo una catena di approvvigionamento della difesa critica dell'Unione può chiedere alla Commissione di richiedere a un'impresa di accettare un ordine di prodotti di rilevanza per la crisi ***che non sono prodotti per la difesa*** o di attribuirvi la priorità ("ordine classificato come prioritario").	1. Se lo stato di crisi è attivato a norma dell'articolo 44, uno Stato membro che affronta o che potrebbe affrontare gravi difficoltà nell'effettuare un ordine o nell'eseguire un contratto per l'approvvigionamento di prodotti per la difesa chiave a causa di carenze o di gravi rischi di carenze lungo una catena di approvvigionamento della difesa critica dell'Unione può chiedere alla Commissione di richiedere a un'impresa di accettare un ordine di prodotti di rilevanza per la crisi o di attribuirvi la priorità ("ordine classificato come prioritario").

Or. en

Emendamento 1244
Christian Ehler, Angelika Niebler, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 la Commissione, ***previa consultazione*** dello Stato membro ***di stabilimento*** dell'impresa interessata ***e con l'accordo dello stesso***, può notificare a tale impresa l'intenzione di imporre un ordine classificato come prioritario.	2. In seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 la Commissione, ***previo accordo*** dello Stato membro ***in cui si trova la sede centrale*** dell'impresa interessata ***e dello Stato membro sul cui territorio è situato il sito di produzione dell'operatore economico interessato***, può notificare a tale impresa l'intenzione di imporre un ordine classificato come prioritario.

Or. en

Emendamento 1245
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 la Commissione, ***previa consultazione dello Stato membro di stabilimento dell'impresa interessata e con l'accordo dello stesso,*** può notificare a tale impresa l'intenzione di imporre ***un ordine classificato come prioritario***.	2. In seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 la Commissione può notificare a tale impresa l'intenzione di imporre ***un'attribuzione di priorità a prodotti non destinati alla difesa***.

Or. en

Emendamento 1246
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In seguito a una richiesta ***di cui al paragrafo 1*** la Commissione, previa consultazione dello Stato membro di stabilimento dell'impresa interessata e con l'accordo dello stesso, può ***notificare a*** tale impresa ***l'intenzione di imporre un ordine classificato come prioritario***.	2. In seguito a una richiesta ***dello Stato membro approvvigionante***, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro di stabilimento dell'impresa interessata e con l'accordo dello stesso, può ***avviare un'indagine presso*** tale impresa ***per individuare i motivi specifici delle difficoltà***.

Or. en

Emendamento 1247
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 la Commissione, previa ***consultazione*** dello Stato membro di stabilimento dell'impresa interessata e con l'accordo dello stesso, può notificare a tale impresa l'intenzione di imporre un ordine classificato come prioritario.	2. In seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 la Commissione, previa ***autorizzazione*** dello Stato membro di stabilimento dell'impresa interessata e con l'accordo dello stesso, può notificare a tale impresa l'intenzione di imporre un ordine classificato come prioritario.

Or. en

Emendamento 1248
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 la Commissione, previa consultazione dello Stato membro di stabilimento dell'impresa interessata ***e con l'accordo dello stesso***, può notificare a tale impresa l'intenzione di imporre un ordine classificato come prioritario.	2. In seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 la Commissione, previa consultazione dello Stato membro di stabilimento dell'impresa interessata, può notificare a tale impresa l'intenzione di imporre un ordine classificato come prioritario.

Or. en

Emendamento 1249
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***La notifica*** di cui al paragrafo 2 comprende informazioni ***sulla base giuridica della richiesta, precisa il*** prodotto, ***le*** specifiche e le quantità in questione nonché ***il calendario e il termine di esecuzione dell'ordine e illustra i*** motivi	3. ***L'indagine*** di cui al paragrafo 2 comprende ***una richiesta di*** informazioni ***sul*** prodotto, ***sulle relative*** specifiche e sulle quantità in questione, nonché ***informazioni sui*** motivi ***delle difficoltà, quali ad esempio carenze***

che giustificano il ricorso all'ordine classificato come prioritario.	***nell'approvvigionamento di componenti o materie prime***.

Or. en

Emendamento 1250
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***L'impresa risponde alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 2 e indica se può accettare o no l'ordine. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda,*** la Commissione, sulla base ***di una giustificazione di tale urgenza, può ridurre il termine entro il quale*** l'impresa ***è tenuta a rispondere***.	4. ***Nei casi in cui le difficoltà siano dovute a carenze di approvvigionamento di componenti o materie prime***, la Commissione, ***in collaborazione con l'Agenzia europea per la difesa,*** sulla base ***dei risultati della mappatura di cui all'articolo 40, individua possibili fornitori alternativi all'interno dell'UE e nei paesi associati e aiuta*** l'impresa ***interessata a stabilire un contatto***. ***Se non è individuabile o disponibile un fornitore alternativo all'interno dell'Unione o di un paese associato, la Commissione, in collaborazione con l'Agenzia europea per la difesa, individua fornitori di paesi terzi che possono fornire componenti senza restrizioni e aiuta a stabilire un contatto. Se l'impresa è una PMI o una piccola mid-cap, l'Agenzia europea per la difesa offre il suo sostegno per l'acquisto dei componenti o materie prime necessari.***

Or. en

Emendamento 1251
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. L'impresa risponde alla Commissione entro ***cinque giorni lavorativi*** dalla notifica di cui al paragrafo 2 e indica se può accettare o no l'ordine. ***Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, la Commissione, sulla base di una giustificazione di tale urgenza, può ridurre il termine entro il quale l'impresa è tenuta a rispondere.***	4. L'impresa risponde alla Commissione entro ***un termine ragionevole*** dalla notifica di cui al paragrafo 2 e indica se può accettare o no l'ordine.

Or. en

Emendamento 1252
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Qualora declini l'ordine classificato come prioritario, l'***impresa ***fornisce alla*** Commissione ***una giustificazione dettagliata***.	5. ***Nei casi in cui le difficoltà siano dovute al pieno utilizzo della capacità dell'***impresa ***interessata a causa di ordini provenienti da paesi esterni all'UE o da paesi associati, la*** Commissione***, insieme alle autorità competenti dello Stato membro acquirente e dello Stato membro in cui l'impresa è stabilita, si impegna con l'impresa e, se l'impresa acconsente, con il suo cliente al fine di raggiungere un accordo reciprocamente accettabile per una riattribuzione della priorità agli ordini. I costi derivanti dall'accordo di riattribuzione della priorità agli ordini saranno coperti dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 5.***

Or. en

Emendamento 1253
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Qualora l'***impresa ***accetti l'ordine classificato come prioritario, l'ordine si considera accettato alle condizioni descritte nell'ordine della Commissione conformemente al paragrafo 1 e*** l'impresa ***è vincolata giuridicamente***.	6. ***Nei casi in cui le difficoltà siano dovute all'utilizzo della piena capacità dell'***impresa ***interessata a causa di ordini provenienti da uno Stato membro, la Commissione si impegna con lo Stato membro che ha effettuato l'ordine, con lo Stato membro acquirente e con lo Stato membro in cui è stabilita*** l'impresa ***a trovare un accordo reciprocamente accettabile per la distribuzione del prodotto, tenendo in debita considerazione gli interessi dell'Unione in materia di sicurezza e di difesa***.

Or. en

Emendamento 1254
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Qualora l'impresa notificata declini l'ordine classificato come prioritario, l'ordine si considera rifiutato. ***Tendendo*** debitamente conto delle giustificazioni addotte dall'impresa, la Commissione può:	7. Qualora l'impresa notificata declini l'ordine classificato come prioritario, l'ordine si considera rifiutato. ***Tenendo*** debitamente conto delle giustificazioni addotte dall'impresa, ***e con particolare attenzione alla necessità di garantire un elevato livello di sicurezza dell'Unione, degli Stati membri e dei cittadini europei,*** la Commissione può:

Or. en

Emendamento 1255
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Qualora l'impresa ***notificata declini l'ordine classificato come prioritario, l'ordine si considera rifiutato. Tendendo debitamente conto delle giustificazioni addotte dall'***impresa, ***la Commissione può:***	7. Qualora l'impresa ***rifiuti di collaborare con la Commissione e le autorità competenti dello Stato membro acquirente e dello Stato membro in cui l'***impresa ***è stabilita o rifiuti di dare esecuzione all'accordo raggiunto, essa è soggetta a misure correttive a norma dell'articolo 55.***

Or. en

Emendamento 1256
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) astenersi dal dare seguito all'ordine;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1257
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) obbligare, mediante atti di esecuzione, le imprese interessate ad accettare o a eseguire l'ordine classificato come prioritario, a un prezzo equo e ragionevole.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1258

András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) obbligare, ***mediante atti di esecuzione***, le imprese interessate ad accettare o a eseguire l'ordine classificato come prioritario, a un prezzo equo e ragionevole.	b) obbligare, ***previa consultazione delle autorità nazionali competenti***, le imprese interessate ad accettare o a eseguire l'ordine classificato come prioritario, a un prezzo equo e ragionevole.

Or. en

Emendamento 1259
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. La Commissione tiene conto delle obiezioni sollevate dall'impresa a norma del paragrafo 7 e indica i motivi per i quali, in linea con il principio di proporzionalità e i diritti fondamentali dell'impresa ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è stato necessario adottare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7, lettera b), alla luce delle circostanze descritte al paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1260
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Nell'atto di esecuzione di cui al	***soppresso***

paragrafo 7, lettera b), la Commissione indica la base giuridica dell'ordine classificato come prioritario, fissa il termine entro il quale l'ordine deve essere eseguito e precisa il prodotto, le specifiche, il volume e qualsiasi altro parametro da rispettare. La Commissione precisa inoltre le sanzioni previste all'articolo 55 in caso di inosservanza dell'obbligo.

Or. en

Emendamento 1261
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Qualora l'impresa abbia accettato l'ordine classificato come prioritario della Commissione a norma del paragrafo 6 o qualora la Commissione abbia adottato un atto di esecuzione a norma del paragrafo 7, lettera b), l'ordine classificato come prioritario:	***soppresso***
a) è effettuato a un prezzo equo e ragionevole, tenendo adeguatamente conto dei costi di opportunità sostenuti dall'operatore economico nell'eseguire gli ordini classificati come prioritari rispetto agli obblighi contrattuali esistenti;	
b) prevale su qualsiasi obbligo di prestazione previsto dal diritto privato o pubblico, a eccezione di quelli direttamente connessi agli ordini militari.	

Or. en

Emendamento 1262
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 10 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) è effettuato a un prezzo equo e ragionevole, tenendo adeguatamente conto dei costi di opportunità sostenuti dall'operatore economico nell'eseguire gli ordini classificati come prioritari rispetto agli obblighi contrattuali esistenti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1263
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 10 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) prevale su qualsiasi obbligo di prestazione previsto dal diritto privato o pubblico, a eccezione di quelli direttamente connessi agli ordini militari.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1264
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 10 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***prevale*** su qualsiasi obbligo di prestazione previsto dal diritto privato o pubblico, a eccezione di quelli direttamente connessi agli ordini militari.	b) ***l'impresa è debitamente compensata per prevalere*** su qualsiasi obbligo di prestazione previsto dal diritto privato o pubblico, a eccezione di quelli direttamente connessi agli ordini militari.

Or. en

Emendamento 1265
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. Eventuali conflitti tra un ordine classificato come prioritario e una misura nell'ambito di qualsiasi altro meccanismo di definizione delle priorità dell'Unione sono risolti dalla Commissione, sulla base della ponderazione dell'interesse pubblico.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1266
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. Eventuali conflitti tra un ordine classificato come prioritario e una misura nell'ambito di qualsiasi altro meccanismo di definizione delle priorità dell'Unione sono risolti dalla Commissione, sulla base della ponderazione dell'interesse pubblico.	11. Eventuali conflitti tra un ordine classificato come prioritario e una misura nell'ambito di qualsiasi altro meccanismo di definizione delle priorità dell'Unione sono risolti dalla Commissione, sulla base della ponderazione dell'interesse pubblico**,** ***e in stretta consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio***.

Or. en

Emendamento 1267
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. Qualora l'impresa abbia accettato l'ordine della Commissione a norma del paragrafo 6 o qualora la Commissione abbia adottato un atto di esecuzione a norma del paragrafo 7, lettera b), l'impresa può chiedere alla Commissione di riconsiderare l'ordine classificato come prioritario nel caso in cui lo ritenga debitamente giustificato per uno dei motivi seguenti:	***soppresso***
a) l'impresa non è in grado di eseguire l'ordine classificato come prioritario a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità di produzione, anche in caso di trattamento preferenziale dell'ordine;	
b) l'accettazione dell'ordine comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'impresa.	

Or. en

Emendamento 1268
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 12 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'impresa non è in grado di eseguire l'ordine classificato come prioritario a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità di produzione, anche in caso di trattamento preferenziale dell'ordine;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1269

Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 12 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'accettazione dell'ordine comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'impresa.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1270
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
13. L'impresa fornisce tutte le informazioni pertinenti e circostanziate per consentire alla Commissione di valutare la fondatezza delle obiezioni sollevate.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1271
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
14. Sulla base dell'esame dei motivi e degli elementi di prova forniti dall'impresa la Commissione, previa consultazione dello Stato membro di stabilimento, può modificare il proprio atto di esecuzione per dispensare in tutto o in parte l'impresa interessata dagli	***soppresso***

obblighi di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 1272
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
15. Il presente articolo lascia impregiudicato l'uso di meccanismi o iniziative nazionali di effetto equivalente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1273
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
16. L'impresa stabilita nell'Unione che è soggetta a una misura di un paese terzo che comporta ***un ordine classificato come prioritario*** ne dà notifica alla Commissione. La Commissione informa quindi il ***comitato*** dell'esistenza di tali misure.	16. L'impresa stabilita nell'Unione che è soggetta a una misura di un paese terzo che comporta ***una riattribuzione della priorità agli ordini***, ne dà notifica alla Commissione. La Commissione informa quindi il ***consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa*** dell'esistenza di tali misure. ***Se non trasmette la notifica alla Commissione, l'impresa diventa soggetta a misure correttive a norma dell'articolo 55.***

Or. en

Emendamento 1274
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
17. Qualora accetti o sia obbligata ad accettare un ordine classificato come prioritario e a darvi priorità conformemente al paragrafo 6 o al paragrafo 7, lettera b), un'impresa è sottratta a qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale connessa al rispetto delle richieste classificate come prioritarie. La responsabilità è esclusa solo nella misura in cui la violazione degli obblighi contrattuali sia stata necessaria per rispettare l'ordine di priorità imposto.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1275
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
18. L'operatore economico che, dopo aver espressamente accettato o essere stato obbligato ad accettare di dare priorità agli ordini richiesti dalla Commissione, intenzionalmente o per negligenza grave non adempia l'obbligo di dare priorità a tali ordini, è soggetto ad ammende fissate conformemente all'articolo 54, a eccezione dei casi in cui l'impresa abbia motivi sufficienti per non adempiere tale obbligo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1276
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19. La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce le modalità pratiche e operative per il funzionamento delle richieste classificate come prioritarie.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1277
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19. La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce le modalità pratiche e operative per il funzionamento ***delle richieste classificate*** come ***prioritarie***.	19. ***Entro [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento],*** la Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce le modalità pratiche e operative per il funzionamento ***degli ordini classificati*** come ***prioritari***.

Or. en

Emendamento 1278
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
20. Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 3.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1279
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 47 bis
	Sostegno alle azioni di innovazione in materia di difesa di emergenza
	Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, sono considerate ammissibili nell'ambito del programma di cui al capo II le azioni di innovazione relative a una delle attività seguenti:
	a) attività volte ad adeguare e modificare rapidamente i prodotti civili per applicazioni nel settore della difesa;
	b) attività volte ad accorciare in modo molto significativo il lead time di consegna dei prodotti per la difesa;
	c) attività volte a semplificare in modo significativo le specifiche tecniche dei prodotti per la difesa al fine di consentirne la produzione di massa;
	d) attività volte a semplificare in modo significativo i processi di produzione dei prodotti per la difesa al fine di consentirne la produzione di massa.

Or. en

Emendamento 1280
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 47 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 47 ter.

Certificazione durante lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza

1. Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, gli Stati membri provvedono affinché le procedure amministrative relative alla certificazione e, ove necessario, agli adeguamenti tecnici, siano trattate il più rapidamente possibile, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali applicabili.

2. Qualora tale status sia previsto dal diritto nazionale, alla certificazione dei prodotti per la difesa rilevanti per la crisi è attribuito lo status di massima importanza possibile a livello nazionale.

3. Se la presente misura è attivata, i prodotti per la difesa certificati in uno Stato membro sono considerati certificati in un altro Stato membro senza essere soggetti a controlli supplementari.

4. L'atto di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 48, paragrafo 3, può stabilire disposizioni più precise sull'ambito di applicazione della presente misura.

5. La presente misura lascia impregiudicati gli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1281
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 47 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 47 quater.

Procedure nazionali accelerate di rilascio delle autorizzazioni

1. Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, e qualora tale status sia previsto dal diritto nazionale, alla pianificazione, alla costruzione e al funzionamento degli impianti di produzione dei prodotti di rilevanza per la crisi è attribuito lo status di massima importanza possibile a livello nazionale ed è riservato il trattamento corrispondente nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese quelle riguardanti le valutazioni ambientali e, se il diritto nazionale lo prevede, nella pianificazione territoriale.

2. La sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa può essere considerata un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE e di prioritario interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE. Pertanto la pianificazione, la costruzione e il funzionamento dei relativi impianti di produzione possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 1282
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 47 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 47 quinquies
	Attribuzione della priorità ai prodotti per

la difesa

Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, uno Stato membro che affronta o che potrebbe affrontare gravi difficoltà nell'effettuare un ordine o nell'eseguire un contratto per l'approvvigionamento di prodotti per la difesa a causa di carenze o di gravi rischi di carenze di prodotti di rilevanza per la crisi, se tali difficoltà possono compromettere la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, può chiedere alla Commissione di richiedere a un'impresa stabilita nel suo territorio di accettare determinati ordini di prodotti di rilevanza per la crisi o di attribuirvi la priorità ("attribuzione della priorità ai prodotti per la difesa"). Tali richieste possono riguardare solo prodotti per la difesa.

2. In seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 la Commissione può rivolgere una richiesta all'impresa interessata. La richiesta della Commissione indica esplicitamente che l'operatore economico rimane libero di rifiutarla.

3. Qualora l'impresa destinataria della richiesta di cui al paragrafo 1 abbia espressamente accettato la richiesta di dare priorità alle richieste, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro di stabilimento dell'impresa interessata e con l'accordo dello stesso, adotta un atto di esecuzione che specifica:

a) la base giuridica delle richieste classificate come prioritarie che l'impresa deve soddisfare;

b) i prodotti di rilevanza per la crisi oggetto della richiesta classificata come prioritaria e la quantità che deve esserne fornita;

c) i termini entro cui la richiesta classificata come prioritaria deve essere soddisfatta;

d) i beneficiari della richiesta classificata

come prioritaria; e

e) l'esenzione dalla responsabilità contrattuale alle condizioni di cui al paragrafo 5.

4. Le richieste classificate come prioritarie sono effettuate a un prezzo equo e ragionevole, tenendo adeguatamente conto dei costi di opportunità sostenuti dall'operatore economico nell'eseguire tali richieste rispetto agli obblighi contrattuali esistenti. Le richieste classificate come prioritarie prevalgono su qualsiasi precedente obbligo contrattuale pubblico o privato relativo ai prodotti oggetto della richiesta classificata come prioritaria a norma del diritto privato o pubblico.

5. L'operatore economico destinatario di tale richiesta classificata come prioritaria non è responsabile di eventuali violazioni degli obblighi contrattuali disciplinati dal diritto di uno Stato membro se:

a) la violazione degli obblighi contrattuali è strettamente necessaria per rispettare l'attribuzione di priorità richiesta;

b) l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 è stato rispettato; e

c) la richiesta classificata come prioritaria non è stata accettata unicamente al fine di evitare indebitamente un obbligo di prestazione precedente.

6. L'operatore economico che, dopo aver espressamente accettato di dare priorità agli ordini richiesti dalla Commissione, intenzionalmente o per negligenza grave non adempia l'obbligo di dare priorità a tali ordini, è soggetto ad ammende fissate conformemente all'articolo 55, a eccezione dei casi in cui l'impresa abbia motivi sufficienti per non adempiere tale obbligo.

7. Il presente articolo lascia impregiudicato l'uso di meccanismi o iniziative nazionali di effetto equivalente.

8. L'impresa stabilita nell'Unione che è soggetta a una misura di un paese terzo che comporta una richiesta classificata come prioritaria ne dà notifica alla Commissione. La Commissione informa quindi il comitato dell'esistenza di tali misure.

9. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1283
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Capo IV – Sezione 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1284
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Capo IV – Sezione 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1285
Adam Bielan
a nome del gruppo ECR
Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Cristian Terheş

Proposta di regolamento

Articolo 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Motivazione

Questi articoli sono stati eliminati durante i lavori sul regolamento ASAP a causa delle controversie che hanno sollevato e della mancanza di tempo per trattarli in modo approfondito. Attualmente è presente la stessa situazione di emergenza. Inoltre, queste disposizioni costituiscono un intervento di vasta portata sulle prerogative nazionali e sul funzionamento del mercato europeo della difesa e nessuna di queste disposizioni è stata sottoposta a una procedura di valutazione d'impatto (sebbene la struttura della sicurezza dell'approvvigionamento sia stata originariamente proposta dalla Commissione nel 2023).

Emendamento 1286
Pierre-Romain Thionnet, Sebastiaan Stöteler

Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Emendamento 1287
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1288
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1289
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 48 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Attivazione dello stato di crisi di ***approvvigionamento connessa alla*** sicurezza	Attivazione dello stato di crisi di sicurezza

Or. en

Emendamento 1290
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) è sorta o ***si ritiene che sia sorta*** una crisi di sicurezza***;***	a) è sorta o ***vi è un rischio imminente che sorga*** una crisi di sicurezza***, causando carenze significative di prodotti per la difesa.***

Or. en

Emendamento 1291

Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) vi sono gravi perturbazioni nella fornitura di prodotti o gravi ostacoli al commercio di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione che causano carenze significative di prodotti per la difesa, relativi prodotti intermedi o materie prime o lavorate.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1292
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora si verifichi una crisi di ***approvvigionamento connessa alla*** sicurezza, o la Commissione o il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa venga a conoscenza di una possibile crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza a norma dell'articolo 43, la Commissione, con il sostegno dell'alto rappresentante, valuta se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale valutazione tiene conto dei potenziali impatti positivi e negativi e delle conseguenze dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza sulle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili, la Commissione può proporre al Consiglio di attivare lo stato di crisi di	2. Qualora si verifichi una crisi di sicurezza, o la Commissione o il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa venga a conoscenza di una possibile crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza a norma dell'articolo 43, la Commissione, con il sostegno dell'alto rappresentante, valuta se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale valutazione tiene conto dei potenziali impatti positivi e negativi e delle conseguenze dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza sulle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili, la Commissione può proporre al Consiglio di attivare lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla

approvvigionamento connessa alla sicurezza.	sicurezza.

Or. en

Emendamento 1293
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione e deliberando ***a maggioranza qualificata***, può adottare un atto di esecuzione che attivi lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza laddove ciò sia opportuno per affrontare la crisi, tenendo conto della necessità di garantire un elevato livello di sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini e degli Stati membri.	3. Il Consiglio, su proposta della Commissione e deliberando ***all'unanimità***, può adottare un atto di esecuzione che attivi lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza laddove ciò sia opportuno per affrontare la crisi, tenendo conto della necessità di garantire un elevato livello di sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini e degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1294
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione e deliberando ***a maggioranza qualificata***, può adottare un atto di esecuzione che attivi lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza laddove ciò sia opportuno per affrontare la crisi, tenendo conto della necessità di garantire un elevato livello di sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini e degli Stati membri.	3. Il Consiglio, su proposta della Commissione e deliberando ***all'unanimità***, può adottare un atto di esecuzione che attivi lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza laddove ciò sia opportuno per affrontare la crisi, tenendo conto della necessità di garantire un elevato livello di sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini e degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1295
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione e deliberando ***a maggioranza qualificata***, può adottare un atto di esecuzione che attivi lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza laddove ciò sia opportuno per affrontare la crisi, tenendo conto della necessità di garantire un elevato livello di sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini e degli Stati membri.	3. Il Consiglio, su proposta della Commissione e deliberando ***all'unanimità***, può adottare un atto di esecuzione che attivi lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza laddove ciò sia opportuno per affrontare la crisi, tenendo conto della necessità di garantire un elevato livello di sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini e degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1296
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Ove le conclusioni della valutazione di cui al paragrafo 4 indichino che è opportuno prorogare il periodo di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, la Commissione può proporre una proroga al Consiglio specificando quali misure è opportuno prorogare. La proroga non supera i sei mesi. Il Consiglio, deliberando ***a maggioranza qualificata***, può decidere ripetutamente di prorogare il periodo di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza laddove ciò sia opportuno per	6. Ove le conclusioni della valutazione di cui al paragrafo 4 indichino che è opportuno prorogare il periodo di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, la Commissione può proporre una proroga al Consiglio specificando quali misure è opportuno prorogare. La proroga non supera i sei mesi. Il Consiglio, deliberando ***all'unanimità***, può decidere ripetutamente di prorogare il periodo di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza laddove ciò sia opportuno per

affrontare la crisi, tenendo conto della necessità di garantire un elevato livello di sicurezza dell'Unione, degli Stati membri e dei cittadini europei.	affrontare la crisi, tenendo conto della necessità di garantire un elevato livello di sicurezza dell'Unione, degli Stati membri e dei cittadini europei.

Or. en

Emendamento 1297
Adam Bielan
a nome del gruppo ECR
Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 49	***soppresso***
Raccolta di informazioni	
Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, la Commissione può adottare la misura di cui all'articolo 46 in relazione ai prodotti per la difesa, conformemente alle condizioni ivi specificate.	

Or. en

Motivazione

Questi articoli sono stati eliminati durante i lavori sul regolamento ASAP a causa delle controversie che hanno sollevato e della mancanza di tempo per trattarli in modo approfondito. Attualmente è presente la stessa situazione di emergenza. Inoltre, queste disposizioni costituiscono un intervento di vasta portata sulle prerogative nazionali e sul funzionamento del mercato europeo della difesa e nessuna di queste disposizioni è stata sottoposta a una procedura di valutazione d'impatto (sebbene la struttura della sicurezza dell'approvvigionamento sia stata originariamente proposta dalla Commissione nel 2023).

Emendamento 1298
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 49	***soppresso***
Raccolta di informazioni	
Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, la Commissione può adottare la misura di cui all'articolo 46 in relazione ai prodotti per la difesa, conformemente alle condizioni ivi specificate.	

Or. en

Emendamento 1299
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 49	***soppresso***
Raccolta di informazioni	
Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, la Commissione può adottare la misura di cui all'articolo 46 in relazione ai prodotti per la difesa, conformemente alle condizioni ivi specificate.	

Or. en

Emendamento 1300
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 49	***soppresso***
Raccolta di informazioni	
Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, la Commissione può adottare la misura di cui all'articolo 46 in relazione ai prodotti per la difesa, conformemente alle condizioni ivi specificate.	

Or. en

Emendamento 1301
Pierre-Romain Thionnet, Sebastiaan Stöteler

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 49	***soppresso***
Raccolta di informazioni	
Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, la Commissione può adottare la misura di cui all'articolo 46 in relazione ai prodotti per la difesa, conformemente alle condizioni ivi specificate.	

Or. en

Emendamento 1302
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Emendamento 1303
Adam Bielan
a nome del gruppo ECR
Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Motivazione

Questi articoli sono stati eliminati durante i lavori sul regolamento ASAP a causa delle controversie che hanno sollevato e della mancanza di tempo per trattarli in modo approfondito. Attualmente è presente la stessa situazione di emergenza. Inoltre, queste disposizioni costituiscono un intervento di vasta portata sulle prerogative nazionali e sul funzionamento del mercato europeo della difesa e nessuna di queste disposizioni è stata sottoposta a una procedura di valutazione d'impatto (sebbene la struttura della sicurezza dell'approvvigionamento sia stata originariamente proposta dalla Commissione nel 2023).

Emendamento 1304
Pierre-Romain Thionnet, Sebastiaan Stöteler

Proposta di regolamento
Articolo 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Emendamento 1305
Christophe Gomart, Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 50

Testo della Commissione	*Emendamento*

[...]	soppresso

Or. fr

Emendamento 1306
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1307
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1308
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 50 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Attribuzione della priorità ai prodotti per la difesa (***richieste classificate*** come ***prioritarie***)	Attribuzione della priorità ai prodotti per la difesa (***ordini classificati*** come ***prioritari connessi alla crisi di sicurezza***)

Or. en

Emendamento 1309
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, uno Stato membro che affronta o che potrebbe affrontare gravi difficoltà nell'effettuare un ordine o nell'eseguire un contratto per l'approvvigionamento di prodotti per la difesa a causa di carenze o di gravi rischi di carenze di prodotti di rilevanza per la crisi, se tali difficoltà possono compromettere la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, può chiedere alla Commissione di richiedere a un'impresa di accettare determinati ordini di prodotti di rilevanza per la crisi o di attribuirvi la priorità ("richieste classificate come prioritarie"). Tali richieste possono riguardare solo prodotti per la difesa.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1310
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, uno Stato membro che affronta o che potrebbe affrontare gravi difficoltà nell'effettuare un ordine o nell'eseguire un contratto per l'approvvigionamento di prodotti per la	1. Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, uno Stato membro che affronta o che potrebbe affrontare gravi difficoltà nell'effettuare un ordine o nell'eseguire un contratto per l'approvvigionamento di prodotti per la

difesa ***a causa di carenze o di gravi rischi di carenze di prodotti di rilevanza per la crisi,*** se tali difficoltà possono compromettere la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, può chiedere alla Commissione di richiedere a un'impresa di accettare determinati ordini di prodotti di rilevanza per la crisi o di attribuirvi la priorità ***("richieste classificate come prioritarie")***. ***Tali richieste possono riguardare solo prodotti per la difesa.***	difesa, se tali difficoltà possono compromettere la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, può chiedere alla Commissione di richiedere a un'impresa di accettare determinati ordini di prodotti ***per la difesa e*** di rilevanza per la crisi, o di attribuirvi la priorità.

Or. en

Emendamento 1311
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le decisioni che riguardano l'attribuzione della priorità ai prodotti per la difesa devono essere avviate dagli Stati membri conformemente alle loro politiche nazionali in materia di sovranità e di sicurezza. La Commissione non impone richieste classificate come prioritarie che interferiscano con le strategie di approvvigionamento nazionali, se non espressamente richiesto dallo Stato membro interessato e dietro sua approvazione. La sovranità degli Stati membri rispetto alla propria base industriale di difesa è salvaguardata nei confronti di qualsiasi misura di attribuzione di priorità obbligatoria imposta dall'Unione.

Or. en

Emendamento 1312
Christian Ehler, Angelika Niebler, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 la Commissione, ***previa consultazione*** dello Stato membro ***di stabilimento*** dell'impresa interessata ***e con l'accordo dello stesso***, può ***richiedere*** a tale impresa di accettare le richieste classificate come prioritarie. La richiesta della Commissione indica esplicitamente che l'operatore economico rimane libero di rifiutarla.	2. In seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 la Commissione, ***previo accordo*** dello Stato membro ***in cui si trova la sede centrale*** dell'impresa interessata ***e dello Stato membro sul cui territorio è situato il sito di produzione dell'operatore economico interessato***, può ***emettere una richiesta in cui chiede*** a tale impresa di accettare le richieste classificate come prioritarie. La richiesta della Commissione indica esplicitamente che l'operatore economico rimane libero di rifiutarla.

Or. en

Emendamento 1313
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 la Commissione, previa consultazione dello Stato membro di stabilimento dell'impresa interessata ***e con l'accordo dello stesso***, può richiedere a tale impresa di accettare ***le richieste classificate*** come ***prioritarie***. ***La richiesta della Commissione indica esplicitamente che l'operatore economico rimane libero di rifiutarla.***	2. In seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 la Commissione, previa consultazione dello Stato membro di stabilimento dell'impresa interessata, può richiedere a tale impresa di accettare ***l'ordine classificato*** come ***prioritario***.

Or. en

Emendamento 1314
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 la Commissione, previa ***consultazione*** dello Stato membro di stabilimento dell'impresa interessata e con l'accordo dello stesso, può richiedere a tale impresa di accettare le richieste classificate come prioritarie. La richiesta della Commissione indica esplicitamente che l'operatore economico rimane libero di rifiutarla.	2. In seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 la Commissione, previa ***autorizzazione*** dello Stato membro di stabilimento dell'impresa interessata e con l'accordo dello stesso, può richiedere a tale impresa di accettare le richieste classificate come prioritarie. La richiesta della Commissione indica esplicitamente che l'operatore economico rimane libero di rifiutarla.

Or. en

Emendamento 1315
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Qualora l'impresa destinataria della richiesta di cui al paragrafo 1 abbia espressamente accettato la richiesta di dare priorità alle richieste,*** la Commissione, previa consultazione dello Stato membro di stabilimento dell'impresa interessata ***e con l'accordo dello stesso***, adotta un atto di esecuzione che specifica:	3. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro di stabilimento dell'impresa interessata, adotta un atto di esecuzione che specifica:

Or. en

Emendamento 1316
Christian Ehler, Angelika Niebler, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora l'impresa destinataria della richiesta di cui al paragrafo 1 abbia espressamente accettato la richiesta di dare priorità alle richieste, la Commissione, ***previa consultazione*** dello Stato membro ***di stabilimento*** dell'impresa interessata ***e con l'accordo dello stesso***, adotta un atto di esecuzione che specifica:	3. Qualora l'impresa destinataria della richiesta di cui al paragrafo 1 abbia espressamente accettato la richiesta di dare priorità alle richieste, la Commissione, ***previo accordo*** dello Stato membro ***in cui si trova la sede centrale*** dell'impresa interessata ***e dello Stato membro sul cui territorio è situato il sito di produzione dell'operatore economico interessato***, adotta un atto di esecuzione che specifica:

Or. en

Emendamento 1317
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la base giuridica ***delle richieste classificate*** come ***prioritarie*** che l'impresa deve soddisfare;	a) la base giuridica ***degli ordini classificati*** come ***prioritari*** che l'impresa deve soddisfare;

Or. en

Emendamento 1318
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i prodotti di rilevanza per la crisi oggetto ***della richiesta classificata*** come ***prioritaria*** e la quantità che deve esserne fornita;	b) i prodotti ***per la difesa e i prodotti*** di rilevanza per la crisi oggetto ***dell'ordine classificato*** come ***prioritario*** e la quantità che deve esserne fornita;

Or. en

Emendamento 1319
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) i termini entro cui ***la richiesta classificata*** come ***prioritaria*** deve essere ***soddisfatta***;	c) i termini entro cui ***l'ordine classificato*** come ***prioritario*** deve essere ***soddisfatto***;

Or. en

Emendamento 1320
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) i beneficiari ***della richiesta classificata*** come ***prioritaria***; e	d) i beneficiari ***dell'ordine classificato*** come ***prioritario***; e

Or. en

Emendamento 1321
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) le sanzioni a norma dell'articolo 55 per inosservanza, da parte delle imprese, dell'obbligo di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1322
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Le richieste classificate*** come ***prioritarie sono effettuate*** a un prezzo equo e ragionevole, tenendo adeguatamente conto dei costi di opportunità sostenuti dall'operatore economico nell'eseguire tali richieste rispetto agli obblighi contrattuali esistenti. ***Le richieste classificate*** come ***prioritarie prevalgono*** su qualsiasi precedente obbligo contrattuale pubblico o privato relativo ai prodotti oggetto ***della richiesta classificata*** come ***prioritaria*** a norma del diritto privato o pubblico.	4. ***L'ordine classificato*** come ***prioritario è effettuato*** a un prezzo equo e ragionevole, tenendo adeguatamente conto dei costi di opportunità sostenuti dall'operatore economico nell'eseguire tali richieste rispetto agli obblighi contrattuali esistenti. ***L'ordine classificato*** come ***prioritario prevale*** su qualsiasi precedente obbligo contrattuale pubblico o privato relativo ai prodotti oggetto ***dell'ordine classificato*** come ***prioritario*** a norma del diritto privato o pubblico.

Or. en

Emendamento 1323
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'operatore economico destinatario di tale ***richiesta classificata*** come ***prioritaria*** non è responsabile di eventuali violazioni degli obblighi contrattuali disciplinati dal diritto di uno Stato membro se:	5. L'operatore economico destinatario di tale ***ordine classificato*** come ***prioritario*** non è responsabile di eventuali violazioni degli obblighi contrattuali disciplinati dal diritto di uno Stato membro se:

Or. en

Emendamento 1324
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'operatore economico che, dopo aver espressamente accettato ***di dare priorità agli ordini richiesti*** dalla Commissione, intenzionalmente o per negligenza grave non adempia l'obbligo di dare priorità a tali ordini, è soggetto ad ammende fissate conformemente all'articolo 55, a eccezione dei casi in cui l'impresa abbia motivi sufficienti per non adempiere tale obbligo.	6. L'operatore economico che, dopo aver espressamente accettato ***l'ordine*** dalla Commissione, intenzionalmente o per negligenza grave non adempia l'obbligo di dare priorità a tali ordini, è soggetto ad ammende fissate conformemente all'articolo 55, a eccezione dei casi in cui l'impresa abbia motivi sufficienti per non adempiere tale obbligo.

Or. en

Emendamento 1325
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 51	***soppresso***
Trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa	
1. Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, e fatte salve la direttiva 2009/43/CE e le prerogative degli Stati membri a norma di tale direttiva, gli Stati membri garantiscono il trattamento efficiente e tempestivo delle domande relative ai trasferimenti intra-UE. A tal fine tutte le autorità nazionali interessate provvedono affinché il tempo di trattamento di una domanda non superi i	

due giorni lavorativi.

2. I trasferimenti di prodotti di rilevanza per la crisi non possono essere considerati sensibili ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2009/43/CE.

3. Gli Stati membri si astengono dall'imporre restrizioni al trasferimento all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2009/43/CE. Qualora gli Stati membri impongano tali restrizioni per motivi di sicurezza o di difesa, lo fanno solo se dette restrizioni sono:

a) trasparenti, ossia sancite da dichiarazioni/documenti pubblici;

b) debitamente giustificate, ossia devono indicare chiaramente i motivi e il collegamento alla sicurezza o alla difesa;

c) proporzionate, ossia non devono andare oltre a quanto strettamente necessario;

d) pertinenti e specifiche, ossia una restrizione deve essere specifica per un prodotto per la difesa o per una categoria di prodotti per la difesa;

e) non discriminatorie.

Or. en

Emendamento 1326
Pierre-Romain Thionnet, Sebastiaan Stöteler

Proposta di regolamento
Articolo 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 51	***soppresso***
Trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa	
1. Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, e fatte salve la direttiva	

2009/43/CE e le prerogative degli Stati membri a norma di tale direttiva, gli Stati membri garantiscono il trattamento efficiente e tempestivo delle domande relative ai trasferimenti intra-UE. A tal fine tutte le autorità nazionali interessate provvedono affinché il tempo di trattamento di una domanda non superi i due giorni lavorativi.

2. I trasferimenti di prodotti di rilevanza per la crisi non possono essere considerati sensibili ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2009/43/CE.

3. Gli Stati membri si astengono dall'imporre restrizioni al trasferimento all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2009/43/CE. Qualora gli Stati membri impongano tali restrizioni per motivi di sicurezza o di difesa, lo fanno solo se dette restrizioni sono:

a) trasparenti, ossia sancite da dichiarazioni/documenti pubblici;

b) debitamente giustificate, ossia devono indicare chiaramente i motivi e il collegamento alla sicurezza o alla difesa;

c) proporzionate, ossia non devono andare oltre a quanto strettamente necessario;

d) pertinenti e specifiche, ossia una restrizione deve essere specifica per un prodotto per la difesa o per una categoria di prodotti per la difesa;

e) non discriminatorie.

Or. en

Emendamento 1327
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo ***48, paragrafo 4***, e fatte salve la direttiva 2009/43/CE e le prerogative degli Stati membri a norma di tale direttiva, gli Stati membri garantiscono il trattamento efficiente e tempestivo delle domande relative ai trasferimenti intra-UE. A tal fine tutte le autorità nazionali interessate provvedono affinché il tempo di trattamento di una domanda non superi i due giorni lavorativi.	1. Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo ***47***, e fatte salve la direttiva 2009/43/CE e le prerogative degli Stati membri a norma di tale direttiva, gli Stati membri garantiscono il trattamento efficiente e tempestivo delle domande relative ai trasferimenti intra-UE. A tal fine tutte le autorità nazionali interessate provvedono affinché il tempo di trattamento di una domanda non superi i due giorni lavorativi.

Or. en

Emendamento 1328
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora il Consiglio attivi ***la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4***, e fatte salve la direttiva 2009/43/CE e le prerogative degli Stati membri a norma di tale direttiva, gli Stati membri garantiscono il trattamento efficiente e tempestivo delle domande relative ai trasferimenti intra-UE. A tal fine tutte le autorità nazionali interessate provvedono affinché il tempo di trattamento di una domanda non superi i due giorni lavorativi.	1. Qualora il Consiglio attivi ***lo stato di crisi di approvvigionamento***, e fatte salve la direttiva 2009/43/CE e le prerogative degli Stati membri a norma di tale direttiva, gli Stati membri garantiscono il trattamento efficiente e tempestivo delle domande relative ai trasferimenti intra-UE. A tal fine tutte le autorità nazionali interessate provvedono affinché il tempo di trattamento di una domanda non superi i due giorni lavorativi.

Or. en

Emendamento 1329
Marc Botenga

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I trasferimenti di prodotti di rilevanza per la crisi ***non possono*** essere considerati sensibili ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2009/43/CE.	2. I trasferimenti di prodotti di rilevanza per la crisi ***potrebbero*** essere considerati sensibili ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2009/43/CE.

Or. en

Emendamento 1330
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/43/CE, il trasferimento tra Stati membri di prodotti per la difesa quali definiti all'articolo 2 della medesima direttiva, non è soggetto ad un'autorizzazione preventiva.

Or. en

Emendamento 1331
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri si astengono dall'imporre restrizioni al trasferimento all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2009/43/CE. Qualora gli Stati membri impongano tali restrizioni per motivi di sicurezza o di difesa, lo fanno solo se dette restrizioni sono:	***soppresso***

a) trasparenti, ossia sancite da dichiarazioni/documenti pubblici;

b) debitamente giustificate, ossia devono indicare chiaramente i motivi e il collegamento alla sicurezza o alla difesa;

c) proporzionate, ossia non devono andare oltre a quanto strettamente necessario;

d) pertinenti e specifiche, ossia una restrizione deve essere specifica per un prodotto per la difesa o per una categoria di prodotti per la difesa;

e) non discriminatorie.

Or. en

Emendamento 1332
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri si astengono dall'imporre restrizioni al trasferimento all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2009/43/CE. Qualora gli Stati membri impongano tali restrizioni per motivi di sicurezza o di difesa, lo fanno solo se dette restrizioni sono:	3. Gli Stati membri si astengono dall'imporre restrizioni al trasferimento all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2009/43/CE. Qualora gli Stati membri impongano tali restrizioni per motivi di sicurezza o di difesa, lo fanno solo se dette restrizioni sono:

Or. en

Emendamento 1333
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) trasparenti, ossia sancite da dichiarazioni/documenti pubblici;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1334
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) debitamente giustificate, ossia devono indicare chiaramente i motivi e il collegamento alla sicurezza o alla difesa;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1335
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) proporzionate, ossia non devono andare oltre a quanto strettamente necessario;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1336
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) pertinenti e specifiche, ossia una restrizione deve essere specifica per un prodotto per la difesa o per una categoria di prodotti per la difesa;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1337
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) non discriminatorie.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1338
Morten Løkkegaard, João Cotrim De Figueiredo

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione stabilisce orientamenti comuni a livello dell'UE per ridurre gli oneri amministrativi dei trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa, sviluppa meccanismi per il riconoscimento reciproco della documentazione e delle certificazioni negli scambi intra-UE nel settore della difesa e istituisce un quadro unificato per semplificare i partenariati pubblico-privato per progetti di difesa di interesse comune per l'UE.

Or. en

Emendamento 1339
Nathalie Loiseau, Ivars Ijabs, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Bart Groothuis, Marjan Šarec, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Lucia Yar, Michał Kobosko

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. È disponibile un meccanismo di dispiegamento rapido per le scorte congiunte, che le colloca negli Stati membri più vulnerabili o nelle loro vicinanze, in particolare quelli sul fronte orientale, per garantirne la disponibilità immediata in caso di attacco.

Or. en

Emendamento 1340
Katri Kulmuni, Sigrid Friis, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. È disponibile un meccanismo di dispiegamento rapido per le scorte congiunte, che le colloca in prossimità degli Stati membri più vulnerabili, in particolare quelli sulla frontiera orientale, per garantirne la disponibilità immediata in caso di attacco.

Or. en

Emendamento 1341
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 52	***soppresso***
Sostegno alle azioni di innovazione in materia di difesa di emergenza	
Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, sono considerate ammissibili nell'ambito del programma di cui al capo II le azioni di innovazione relative a una delle attività seguenti:	
a) attività volte ad adeguare e modificare rapidamente i prodotti civili per applicazioni nel settore della difesa;	
b) attività volte ad accorciare in modo molto significativo il lead time di consegna dei prodotti per la difesa;	
c) attività volte a semplificare in modo significativo le specifiche tecniche dei prodotti per la difesa al fine di consentirne la produzione di massa;	
d) attività volte a semplificare in modo significativo i processi di produzione dei prodotti per la difesa al fine di consentirne la produzione di massa.	

Or. en

Emendamento 1342
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 52 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno alle azioni di innovazione in materia di difesa ***di emergenza***	Azioni di innovazione in materia di difesa

Or. en

Emendamento 1343
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 52 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, sono considerate ammissibili nell'ambito del programma di cui al capo II le azioni di innovazione relative a una delle attività seguenti:	Sono considerate ammissibili nell'ambito del programma di cui al capo II le azioni di innovazione relative a una delle attività seguenti:

Or. en

Emendamento 1344
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 52 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo ***48, paragrafo 4***, sono considerate ammissibili nell'ambito del programma di cui al capo II le azioni di innovazione relative a una delle attività seguenti:	Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo ***47***, sono considerate ammissibili nell'ambito del programma di cui al capo II le azioni di innovazione relative a una delle attività seguenti:

Or. en

Emendamento 1345
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 52 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) attività volte ad adeguare e modificare rapidamente i prodotti civili	***soppresso***

per applicazioni nel settore della difesa;

Or. en

Emendamento 1346
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 52 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) attività volte ad adeguare e modificare rapidamente i prodotti civili per applicazioni nel settore della difesa;	a) attività volte ad adeguare e modificare rapidamente i prodotti civili ***conformi al vigente diritto dell'Unione*** per applicazioni nel settore della difesa;

Or. en

Emendamento 1347
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 52 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) attività volte a semplificare in modo significativo i processi di produzione dei prodotti per la difesa al fine di consentirne la produzione di massa.	d) attività volte a semplificare in modo significativo i processi di produzione dei prodotti per la difesa al fine di consentirne la produzione di massa***, senza ledere le norme in materia di ambiente, diritti fondamentali, sociali e sanitarie***.

Or. en

Emendamento 1348
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 52 — comma 1 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) attività volte a sostituire componenti con alternative disponibili nell'UE o facilmente adattabili o che possono essere sviluppate tempestivamente da entità economiche all'interno dell'UE;

Or. en

Emendamento 1349
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 52 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione, insieme al polo di innovazione nel settore della difesa dell'Agenzia europea per la difesa, individua possibili misure e ne valuta la tempestiva fattibilità, tenendo conto al contempo degli effetti a lungo termine sulla riduzione delle dipendenze esterne, nonché delle implicazioni finanziarie delle attività di cui all'articolo 52, primo comma, e informa tempestivamente, unitamente all'Agenzia europea per la difesa, il Consiglio, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa e il Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 1350
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 52 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le azioni di innovazione di cui al primo comma garantiscono il pieno rispetto delle norme ambientali, sociali e in materia di salute umana e non pregiudicano i diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 1351
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 52 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualsiasi sostegno pubblico alle azioni di innovazione nel settore della difesa dovrebbe tradursi in un proporzionato possesso pubblico dei diritti di proprietà intellettuale.

Or. en

Emendamento 1352
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 52 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Dopo una valutazione positiva dei risultati della Commissione e dell'Agenzia europea per la difesa da parte del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, la Commissione può adottare un atto di esecuzione al fine di avviare tempestivamente il sostegno finanziario per l'azione individuata a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1353
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 53	***soppresso***
Certificazione durante lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza	
1. Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, gli Stati membri provvedono affinché le procedure amministrative relative alla certificazione e, ove necessario, agli adeguamenti tecnici, siano trattate il più rapidamente possibile, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali applicabili.	
2. Qualora tale status sia previsto dal diritto nazionale, alla certificazione dei prodotti per la difesa rilevanti per la crisi è attribuito lo status di massima importanza possibile a livello nazionale.	
3. Se la presente misura è attivata, i prodotti per la difesa certificati in uno Stato membro sono considerati certificati in un altro Stato membro senza essere soggetti a controlli supplementari.	
4. L'atto di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 48, paragrafo 3, può stabilire disposizioni più precise sull'ambito di applicazione della presente misura.	
5. La presente misura lascia impregiudicati gli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri.	

Or. en

Emendamento 1354
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo

Proposta di regolamento
Articolo 53 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Certificazione durante lo stato di crisi di ***approvvigionamento connessa alla*** sicurezza	Certificazione durante lo stato di crisi di sicurezza

Or. en

Emendamento 1355
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo ***48, paragrafo 4***, gli Stati membri provvedono affinché le procedure amministrative relative alla certificazione e, ove necessario, agli adeguamenti tecnici, siano trattate il più rapidamente possibile, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali applicabili.	1. Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo ***44***, gli Stati membri provvedono affinché le procedure amministrative relative alla certificazione e, ove necessario, agli adeguamenti tecnici, siano trattate il più rapidamente possibile, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali applicabili.

Or. en

Emendamento 1356
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora tale status sia previsto dal	***soppresso***

diritto nazionale, alla certificazione dei prodotti per la difesa rilevanti per la crisi è attribuito lo status di massima importanza possibile a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 1357
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se la presente misura è attivata, i prodotti per la difesa certificati in uno Stato membro sono considerati certificati in un altro Stato membro senza essere soggetti a controlli supplementari.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1358
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 54	***soppresso***
Procedure nazionali accelerate di rilascio delle autorizzazioni	
1. Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, e qualora tale status sia previsto dal diritto nazionale, alla pianificazione, alla costruzione e al funzionamento degli impianti di produzione dei prodotti di rilevanza per la crisi è attribuito lo status di massima importanza possibile a livello nazionale ed è riservato il trattamento corrispondente	

nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese quelle riguardanti le valutazioni ambientali e, se il diritto nazionale lo prevede, nella pianificazione territoriale.

2. La sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa può essere considerata un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE e di prioritario interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE. Pertanto la pianificazione, la costruzione e il funzionamento dei relativi impianti di produzione possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 1359
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, e qualora tale status sia previsto dal diritto nazionale, alla pianificazione, alla costruzione e al funzionamento degli impianti di produzione dei prodotti di rilevanza per la crisi è attribuito lo status di massima importanza possibile a livello nazionale ed è riservato il trattamento corrispondente nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese quelle riguardanti le valutazioni ambientali e, se il diritto nazionale lo prevede, nella pianificazione territoriale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1360
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, e qualora tale status sia previsto dal diritto nazionale, alla pianificazione, alla costruzione e al funzionamento degli impianti di produzione dei prodotti di rilevanza per la crisi è attribuito lo status di massima importanza possibile a livello nazionale ed è riservato il trattamento corrispondente nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese quelle riguardanti le valutazioni ambientali e, se il diritto nazionale lo prevede, nella pianificazione territoriale.	1. Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, e qualora tale status sia previsto dal diritto nazionale, alla pianificazione, alla costruzione e al funzionamento degli impianti di produzione dei prodotti ***per la difesa e*** di rilevanza per la crisi è attribuito lo status di massima importanza possibile a livello nazionale ed è riservato il trattamento corrispondente nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese quelle riguardanti le valutazioni ambientali e, se il diritto nazionale lo prevede, nella pianificazione territoriale.

Or. en

Emendamento 1361
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo ***48, paragrafo 4***, e qualora tale status sia previsto dal diritto nazionale, alla pianificazione, alla costruzione e al funzionamento degli impianti di produzione dei prodotti di rilevanza per la crisi è attribuito lo status di massima	1. Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo ***44***, e qualora tale status sia previsto dal diritto nazionale, alla pianificazione, alla costruzione e al funzionamento degli impianti di produzione dei prodotti di rilevanza per la crisi è attribuito lo status di massima importanza possibile a livello

importanza possibile a livello nazionale ed è riservato il trattamento corrispondente nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese quelle riguardanti le valutazioni ambientali e, se il diritto nazionale lo prevede, nella pianificazione territoriale.	nazionale ed è riservato il trattamento corrispondente nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese quelle riguardanti le valutazioni ambientali e, se il diritto nazionale lo prevede, nella pianificazione territoriale.

Or. en

Emendamento 1362
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa può essere considerata un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE e di prioritario interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE. Pertanto la pianificazione, la costruzione e il funzionamento dei relativi impianti di produzione possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1363
Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. La sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa può essere considerata un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE ***e*** di prioritario interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE. Pertanto la pianificazione, la costruzione e il funzionamento dei relativi impianti di produzione possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni.	2. La sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa può essere considerata un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE***,*** di prioritario interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 7 della direttiva 2000/60 ***e di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 7, lettera c), della direttiva 2010/75/UE***. Pertanto la pianificazione, la costruzione e il funzionamento dei relativi impianti di produzione possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni. ***Si può altresì ritenere che tali impianti rientrino nell'ambito dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE.***

Or. en

Motivazione

Riconoscendo l'urgenza di rafforzare la capacità industriale di difesa, è essenziale consentire un'espansione più rapida degli impianti di produzione. Il presente emendamento ribadisce pertanto un'altra deroga esistente dettata da un interesse pubblico prevalente con riferimento alla direttiva 2010/75/UE relativa alla emissioni industriali, e che tali impianti rientrano nell'ambito di una deroga esistente di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, che stabilisce che gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se il diritto nazionale lo prevede, di non applicare tale direttiva a progetti che perseguono finalità di difesa nazionale.

Emendamento 1364
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 54 bis
	Continuità della produzione di prodotti

	per la difesa pertinenti
	1. Se lo ritengono necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri possono decidere di avvalersi o incoraggiare le imprese che producono prodotti per la difesa ad avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE, al fine di consentire l'ampliamento dei turni di lavoro, agevolando in tal modo la continuità della produzione di prodotti per la difesa pertinenti.
	2. A tal fine, e qualora sia richiesta un'autorizzazione preventiva, tutte le autorità nazionali interessate provvedono affinché il trattamento più rapido giuridicamente possibile sia accordato alle richieste di avvalersi di tali deroghe presentate da entità che producono prodotti per la difesa pertinenti o che fanno parte della relativa catena di approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 1365
Christophe Gomart, Željana Zovko

Proposta di regolamento
Capo IV – Sezione 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5 [...]	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1366
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Capo IV – Sezione 5 – titolo

	Testo della Commissione	*Emendamento*
5	***Sanzioni***	5 ***Misure correttive***

Or. en

Emendamento 1367
Pierre-Romain Thionnet, Sebastiaan Stöteler

Proposta di regolamento
Articolo 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Emendamento 1368
Adam Bielan
a nome del gruppo ECR
Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Motivazione

Questi articoli sono stati eliminati durante i lavori sul regolamento ASAP a causa delle controversie che hanno sollevato e della mancanza di tempo per trattarli in modo approfondito. Attualmente è presente la stessa situazione di emergenza. Inoltre, queste disposizioni costituiscono un intervento di vasta portata sulle prerogative nazionali e sul funzionamento del mercato europeo della difesa e nessuna di queste disposizioni è stata sottoposta a una procedura di valutazione d'impatto (sebbene la struttura della sicurezza dell'approvvigionamento sia stata originariamente proposta dalla Commissione nel 2023).

Emendamento 1369

Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 55 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sanzioni	***Misure correttive***

Or. en

Emendamento 1370
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora lo ritenga necessario e proporzionato, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può infliggere alle imprese o alle associazioni, compresi i relativi proprietari o rappresentanti, che sono destinatarie delle misure di raccolta di informazioni di cui agli articoli 46 e 48, o di qualsiasi altro obbligo di informare la Commissione in merito all'obbligo di un paese terzo a norma dell'articolo 47, paragrafo 16, o dell'articolo 50, paragrafo 8, o di attribuire priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo 47 o 49:	***soppresso***
a) ammende non superiori a 300 000 EUR quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma degli articoli 46 e 48, o non fornisce le informazioni entro il termine prescritto;	
b) ammende non superiori a 150 000 EUR quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di informare la Commissione in merito all'obbligo di un	

paese terzo a norma dell'articolo 47, paragrafo 16, e dell'articolo 50, paragrafo 8;

c) penalità di mora non superiori all'1,5 % del fatturato giornaliero medio realizzato nell'esercizio finanziario precedente per ogni giorno lavorativo di inosservanza a decorrere dalla data stabilita nella decisione in cui l'ordine classificato come prioritario è stato emesso, quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di attribuire la priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo 47. Se l'impresa in questione è una PMI, le penalità di mora inflitte non superano lo 0,5 % del fatturato giornaliero medio realizzato nell'esercizio finanziario precedente;

d) ammende non superiori a 300 000 EUR quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di attribuire la priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo 49.

Or. en

Emendamento 1371
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora lo ritenga necessario e proporzionato, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può infliggere alle imprese o alle associazioni, compresi i relativi proprietari o rappresentanti, che sono destinatarie delle misure di raccolta di informazioni di cui ***agli articoli 46 e 48***, o di qualsiasi altro obbligo di informare la	1. Qualora lo ritenga necessario e proporzionato, la Commissione, ***previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa e dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa,*** mediante atti di esecuzione, può infliggere alle imprese o alle associazioni, compresi i relativi

Commissione in merito all'obbligo di un paese terzo a norma dell'articolo 47, paragrafo 16, o ***dell'articolo 50, paragrafo 8, o di attribuire priorità alla*** produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo 47 ***o 49***:	proprietari o rappresentanti, che sono destinatarie delle misure di raccolta di informazioni di cui ***all'articolo 46***, o di qualsiasi altro obbligo di informare la Commissione in merito all'obbligo di un paese terzo a norma dell'articolo 47, paragrafo 16, o ***che rifiutano di impegnarsi o dare esecuzione a un accordo raggiunto nel processo di riattribuzione della priorità per la*** produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo 47:

Or. en

Emendamento 1372
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora lo ritenga necessario e proporzionato, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può infliggere alle imprese o alle associazioni, compresi i relativi proprietari o rappresentanti, che sono destinatarie delle misure di raccolta di informazioni di cui agli articoli 46 e 48, o di qualsiasi altro obbligo di informare la Commissione in merito all'obbligo di un paese terzo a norma dell'articolo 47, paragrafo 16, o dell'articolo 50, paragrafo 8, o di attribuire priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo 47 o 49:	1. Qualora lo ritenga necessario e proporzionato, la Commissione, mediante atti di esecuzione***, e garantendo che le autorità nazionali competenti siano debitamente consultate prima dell'adozione di tali atti***, può infliggere alle imprese o alle associazioni, compresi i relativi proprietari o rappresentanti, che sono destinatarie delle misure di raccolta di informazioni di cui agli articoli 46 e 48, o di qualsiasi altro obbligo di informare la Commissione in merito all'obbligo di un paese terzo a norma dell'articolo 47, paragrafo 16, o dell'articolo 50, paragrafo 8, o di attribuire priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo 47 o 49:

Or. en

Emendamento 1373
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di

Rupo

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora lo ritenga necessario e proporzionato, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può infliggere alle imprese o alle associazioni, compresi i relativi proprietari o rappresentanti, che sono destinatarie delle misure di raccolta di informazioni di cui agli articoli 46 e 48, o di qualsiasi altro obbligo di informare la Commissione in merito all'obbligo di un paese terzo a norma dell'articolo 47, paragrafo 16, o dell'articolo 50, paragrafo 8, o di attribuire priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma ***dell'articolo*** 47 ***o 49***:	1. Qualora lo ritenga necessario e proporzionato, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può infliggere alle imprese o alle associazioni, compresi i relativi proprietari o rappresentanti, che sono destinatarie delle misure di raccolta di informazioni di cui agli articoli 46 e 48, o di qualsiasi altro obbligo di informare la Commissione in merito all'obbligo di un paese terzo a norma dell'articolo 47, paragrafo 16, o dell'articolo 50, paragrafo 8, o di attribuire priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi ***e di prodotti per la difesa*** a norma ***degli articoli*** 47***, 49 e 50***:

Or. en

Emendamento 1374
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***ammende non superiori a 300 000 EUR quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma degli articoli 46 e 48, o non fornisce le informazioni entro il termine prescritto***;	a) ***la sospensione dei finanziamenti concessi all'impresa interessata a norma del presente regolamento***;

Or. en

Emendamento 1375

Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ammende non superiori ***a 300 000 EUR*** quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma degli articoli 46 e 48, o non fornisce le informazioni entro il termine prescritto;	a) ammende non superiori ***all'1 % del fatturato netto annuo dell'impresa a livello mondiale*** quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma degli articoli 46 e 48, o non fornisce le informazioni entro il termine prescritto;

Or. en

Emendamento 1376
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ammende non superiori a 300 000 EUR quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma degli articoli 46 e 48***, o non fornisce le informazioni entro il termine prescritto***;	a) ammende non superiori a 300 000 EUR quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma degli articoli 46 e 48;

Or. en

Emendamento 1377
Elena Donazzan, Alberico Gambino

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ammende non superiori a ***300 000*** EUR quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma degli articoli 46 e 48, o non fornisce le informazioni entro il termine prescritto;	a) ammende non superiori a ***100 000*** EUR quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma degli articoli 46 e 48, o non fornisce le informazioni entro il termine prescritto;

Or. en

Emendamento 1378
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ammende non superiori a 150 000 EUR quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di informare la Commissione in merito all'obbligo di un paese terzo a norma dell'articolo 47, paragrafo 16, e dell'articolo 50, paragrafo 8;	b) ammende non superiori a 150 000 EUR quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di informare la Commissione in merito all'obbligo di un paese terzo a norma dell'articolo 47, paragrafo 16, e dell'articolo 50, paragrafo 8; ***o non fornisce le informazioni entro il termine prescritto in base agli obblighi di cui agli articoli 46 e/o 48;***

Or. en

Emendamento 1379
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***ammende non superiori a 150 000 EUR quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave,***	b) ***il recupero dei finanziamenti forniti all'impresa interessata a norma del presente regolamento***;

non adempie l'obbligo di informare la Commissione in merito all'obbligo di un paese terzo a norma dell'articolo 47, paragrafo 16, e dell'articolo 50, paragrafo 8;

Or. en

Emendamento 1380
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ammende non superiori ***a 150 000 EUR*** quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di informare la Commissione in merito all'obbligo di un paese terzo a norma dell'articolo 47, paragrafo 16, e dell'articolo 50, paragrafo 8;	b) ammende non superiori ***allo 0,5 % del fatturato netto annuo dell'impresa a livello mondiale*** quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di informare la Commissione in merito all'obbligo di un paese terzo a norma dell'articolo 47, paragrafo 16, e dell'articolo 50, paragrafo 8;

Or. en

Emendamento 1381
Elena Donazzan, Alberico Gambino

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ammende non superiori a ***150 000*** EUR quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di informare la Commissione in merito all'obbligo di un paese terzo a norma dell'articolo 47, paragrafo 16, e dell'articolo 50, paragrafo 8;	b) ammende non superiori a ***50 000*** EUR quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di informare la Commissione in merito all'obbligo di un paese terzo a norma dell'articolo 47, paragrafo 16, e dell'articolo 50, paragrafo 8;

Or. en

Emendamento 1382
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***penalità di mora non superiori all'1,5 % del fatturato giornaliero medio realizzato nell'esercizio finanziario precedente per ogni giorno lavorativo di inosservanza a decorrere dalla data stabilita nella decisione in cui l'ordine classificato come prioritario è stato emesso, quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di attribuire la priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo 47. Se l'***impresa in questione ***è una PMI, le penalità di mora inflitte non superano lo 0,5 % del fatturato giornaliero medio realizzato nell'esercizio finanziario precedente***;	c) ***l'esclusione dell'***impresa in questione ***dalla partecipazione a programmi nel settore della difesa finanziati dall'UE fino a un massimo di cinque anni***;

Or. en

Emendamento 1383
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) penalità di mora non superiori ***all'1,5 %*** del fatturato giornaliero medio realizzato nell'esercizio finanziario precedente per ogni giorno lavorativo di inosservanza a decorrere dalla data stabilita nella decisione in cui l'ordine classificato	c) penalità di mora non superiori ***al 10 %*** del fatturato giornaliero medio realizzato nell'esercizio finanziario precedente per ogni giorno lavorativo di inosservanza a decorrere dalla data stabilita nella decisione in cui l'ordine classificato

come prioritario è stato emesso, quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di attribuire la priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo 47. Se l'impresa in questione è una PMI, le penalità di mora inflitte non superano ***lo 0,5 %*** del fatturato giornaliero medio realizzato nell'esercizio finanziario precedente;	come prioritario è stato emesso, quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di attribuire la priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo 47. Se l'impresa in questione è una PMI, le penalità di mora inflitte non superano ***il 5 %*** del fatturato giornaliero medio realizzato nell'esercizio finanziario precedente;

Or. en

Emendamento 1384
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ammende non superiori a 300 000 EUR quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di attribuire la priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo 49.	d) ammende non superiori a 300 000 EUR quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di attribuire la priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo 49***, purché l'imposizione di tali ammende sia soggetta a consultazione delle autorità nazionali competenti***.

Or. en

Emendamento 1385
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ammende non superiori ***a 300 000 EUR*** quando un'impresa o associazione,	d) ammende non superiori ***all'1 % del fatturato netto annuo dell'impresa a***

intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di attribuire la priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo 49.	***livello mondiale*** quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di attribuire la priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo 49.

Or. en

Emendamento 1386
Elena Donazzan, Alberico Gambino

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ammende non superiori a ***300 000*** EUR quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di attribuire la priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo 49.	d) ammende non superiori a ***100 000*** EUR quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di attribuire la priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo 49.

Or. en

Emendamento 1387
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ammende non superiori a 300 000 EUR quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di attribuire la priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo ***49***.	d) ammende non superiori a 300 000 EUR quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di attribuire la priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo ***47***.

Or. en

Emendamento 1388
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***ammende non superiori a 300 000 EUR*** quando ***un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di attribuire la priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo 49.***	d) quando ***pertinente, la sospensione dei finanziamenti forniti all'impresa in questione nell'ambito dei programmi dell'UE nel settore della difesa ai quali l'impresa partecipa fino a un massimo di cinque anni;***

Or. en

Emendamento 1389
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) ammende non superiori all'1 % del fatturato netto annuo dell'impresa a livello mondiale quando un'impresa o associazione, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di attribuire la priorità alla produzione di prodotti per la difesa a norma dell'articolo 50, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1390
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le ammende di cui al paragrafo 1 sono calcolate sulla base del volume annuo netto a livello mondiale dell'impresa nell'esercizio finanziario precedente quello della decisione di infliggere l'ammenda.

Or. en

Emendamento 1391
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione dà alle imprese e alle associazioni interessate, compresi i relativi proprietari o rappresentanti, la possibilità di essere ascoltate conformemente all'articolo 56. Essa tiene conto di eventuali giustificati motivi presentati da tali imprese o associazioni al fine di determinare se le ***ammende o le penalità di mora*** siano ritenute necessarie e proporzionate.	2. Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione dà alle imprese e alle associazioni interessate, compresi i relativi proprietari o rappresentanti, la possibilità di essere ascoltate conformemente all'articolo 56. Essa tiene conto di eventuali giustificati motivi presentati da tali imprese o associazioni al fine di determinare se le ***misure correttive*** siano ritenute necessarie e proporzionate.

Or. en

Emendamento 1392
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nel determinare ***l'importo dell'ammenda o*** della ***penalità di mora***, la	4. Nel determinare ***la durata*** della ***misura correttiva***, la Commissione tiene

Commissione tiene conto della natura, della gravità e della durata della violazione, anche in caso di inosservanza ***dell'obbligo di accettare e trattare come prioritari gli ordini classificati come prioritari di cui all'articolo 47, e se le imprese o le associazioni, compresi i relativi proprietari o rappresentanti di cui al paragrafo 1, abbiano parzialmente soddisfatto gli ordini classificati come prioritari***.	conto della natura, della gravità e della durata della violazione, anche in caso di inosservanza.

Or. en

Emendamento 1393
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nel determinare l'importo dell'ammenda o della penalità di mora, la Commissione tiene conto della natura, della gravità e della durata della violazione, anche in caso di inosservanza dell'obbligo di accettare e trattare come prioritari gli ordini classificati come prioritari di cui all'articolo 47, e se le imprese o le associazioni, compresi i relativi proprietari o rappresentanti di cui al paragrafo 1, abbiano parzialmente soddisfatto gli ordini classificati come prioritari.	4. Nel determinare l'importo dell'ammenda o della penalità di mora, la Commissione***, previa consultazione delle autorità nazionali competenti,*** tiene conto della natura, della gravità e della durata della violazione, anche in caso di inosservanza dell'obbligo di accettare e trattare come prioritari gli ordini classificati come prioritari di cui all'articolo 47, e se le imprese o le associazioni, compresi i relativi proprietari o rappresentanti di cui al paragrafo 1, abbiano parzialmente soddisfatto gli ordini classificati come prioritari.

Or. en

Emendamento 1394
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La decisione della Commissione può essere impugnata conformemente ai trattati e al diritto dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 1395
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le ammende costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario, per il programma e per lo strumento di sostegno per l'Ucraina.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1396
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le ammende costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario***,*** per il programma ***e per lo strumento di sostegno per l'Ucraina***.	5. Le ammende costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario ***e*** per il programma.

Or. ro

Emendamento 1397

Adam Bielan
a nome del gruppo ECR
Rihards Kols, Michał Dworczyk, Daniel Obajtek, Cristian Terheş

Proposta di regolamento
Articolo 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 56	***soppresso***
Diritto di essere ascoltati per l'imposizione di ammende o penalità di mora	
1. Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 55, la Commissione provvede affinché le imprese e associazioni interessate, compresi i relativi proprietari o rappresentanti, abbiano avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito:	
a) alle constatazioni preliminari della Commissione, comprese le questioni sulle quali la Commissione ha sollevato obiezioni;	
b) alle misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a) del presente paragrafo.	
2. Le imprese e le associazioni interessate, compresi i relativi proprietari o rappresentanti, possono presentare le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine ivi fissato dalla Commissione, che non può essere inferiore a 14 giorni lavorativi.	
3. La Commissione basa l'imposizione di ammende o di penalità di mora esclusivamente sulle obiezioni in merito alle quali le imprese e le associazioni interessate, compresi i relativi proprietari o rappresentanti, sono state poste in condizione di esprimersi.	
4. Dopo aver informato le imprese e le associazioni interessate, compresi i relativi proprietari o rappresentanti, delle proprie constatazioni preliminari di cui al	

paragrafo 1, la Commissione, su richiesta, dà accesso al suo fascicolo nel rispetto della procedura di divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali, o al fine di tutelare i segreti aziendali o altre informazioni riservate di qualsiasi persona. Sono esclusi dal diritto di accesso al fascicolo le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione o delle autorità degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione la divulgazione e l'utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di una violazione.

Or. en

Motivazione

Questi articoli sono stati eliminati durante i lavori sul regolamento ASAP a causa delle controversie che hanno sollevato e della mancanza di tempo per trattarli in modo approfondito. Attualmente è presente la stessa situazione di emergenza. Inoltre, queste disposizioni costituiscono un intervento di vasta portata sulle prerogative nazionali e sul funzionamento del mercato europeo della difesa e nessuna di queste disposizioni è stata sottoposta a una procedura di valutazione d'impatto (sebbene la struttura della sicurezza dell'approvvigionamento sia stata originariamente proposta dalla Commissione nel 2023).

Emendamento 1398
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 56	***soppresso***
Diritto di essere ascoltati per l'imposizione di ammende o penalità di mora	
1. Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 55, la Commissione	

provvede affinché le imprese e associazioni interessate, compresi i relativi proprietari o rappresentanti, abbiano avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito:

a) alle constatazioni preliminari della Commissione, comprese le questioni sulle quali la Commissione ha sollevato obiezioni;

b) alle misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

2. Le imprese e le associazioni interessate, compresi i relativi proprietari o rappresentanti, possono presentare le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine ivi fissato dalla Commissione, che non può essere inferiore a 14 giorni lavorativi.

3. La Commissione basa l'imposizione di ammende o di penalità di mora esclusivamente sulle obiezioni in merito alle quali le imprese e le associazioni interessate, compresi i relativi proprietari o rappresentanti, sono state poste in condizione di esprimersi.

4. Dopo aver informato le imprese e le associazioni interessate, compresi i relativi proprietari o rappresentanti, delle proprie constatazioni preliminari di cui al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta, dà accesso al suo fascicolo nel rispetto della procedura di divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali, o al fine di tutelare i segreti aziendali o altre informazioni riservate di qualsiasi persona. Sono esclusi dal diritto di accesso al fascicolo le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione o delle autorità degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità degli Stati membri. Nessuna

disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione la divulgazione e l'utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di una violazione.

Or. en

Emendamento 1399
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 56 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Diritto di essere ascoltati per l'imposizione di ***ammende o penalità di mora***	Diritto di essere ascoltati per l'imposizione di ***misure correttive***

Or. en

Emendamento 1400
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) alle misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a) del presente paragrafo.	b) alle misure che la Commissione intende adottare***, previa consultazione delle autorità nazionali competenti,*** in considerazione delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 1401
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione basa l'imposizione di ***ammende o di penalità di mora*** esclusivamente sulle obiezioni in merito alle quali le imprese e le associazioni interessate, compresi i relativi proprietari o rappresentanti, sono state poste in condizione di esprimersi.	3. La Commissione basa l'imposizione di ***misure correttive*** esclusivamente sulle obiezioni in merito alle quali le imprese e le associazioni interessate, compresi i relativi proprietari o rappresentanti, sono state poste in condizione di esprimersi.

Or. en

Emendamento 1402
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo -57 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo -57
	Controllo parlamentare
	1. La Commissione mantiene un elevato livello di informazione e coinvolgimento del Parlamento europeo e, se del caso, dei parlamenti nazionali, per consentire il necessario controllo democratico e la responsabilità nei confronti dei cittadini dell'Unione in merito all'attuazione di tutte le disposizioni stabilite nel presente regolamento, in particolare al fine di tutelare il rispetto delle norme etiche europee e il dovuto rispetto dei diritti fondamentali.
	2. Nel contesto delle disposizioni di cui al capo IV, la Commissione garantisce un livello di informazione e di coinvolgimento del Parlamento europeo analogo al livello di coinvolgimento dei rappresentanti degli Stati membri attraverso il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, basandosi su sistemi di scambio di comunicazioni sicuri e garantendo

un'adeguata protezione delle informazioni sensibili e classificate in linea con le disposizioni di cui agli articoli 60 e 61. In particolare, il Parlamento europeo è consultato durante ogni fase dello stato di crisi di approvvigionamento.

3. Nel contesto delle disposizioni di cui al capo II, la Commissione consulta il Parlamento europeo in merito al programma di lavoro e garantisce la redazione di una relazione annuale sulle attività attuate in tale contesto. Se del caso, in particolare per la SEAP e gli EDPCI, la Commissione e gli Stati membri interessati consultano e informano i parlamenti nazionali pertinenti in merito allo sviluppo e all'attuazione corrispondenti.

Or. en

Emendamento 1403
François-Xavier Bellamy, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Emendamento 1404
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. en

Emendamento 1405
Elena Donazzan, Alberico Gambino

Proposta di regolamento
Articolo 57 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Consiglio per la ***prontezza industriale*** nel settore della difesa	Consiglio per la ***sicurezza dell'approvvigionamento*** nel settore della difesa

Or. en

Motivazione

La modifica deve riflettersi in tutto il testo per garantire la coerenza.

Emendamento 1406
Roberto Vannacci, Paolo Borchia

Proposta di regolamento
Articolo 57 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Consiglio per la ***prontezza industriale*** nel settore della difesa	Consiglio per la ***sicurezza dell'approvvigionamento*** nel settore della difesa *(La modifica si applica all'intero testo)*

Or. en

Emendamento 1407
Marion Maréchal, Stephen Nikola Bartulica, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È istituito il consiglio per la prontezza industriale nel settore della	1. È istituito***, in seno all'Agenzia europea per la difesa,*** il consiglio per la

difesa.	prontezza industriale nel settore della difesa.

Or. fr

Emendamento 1408
Elena Donazzan, Alberico Gambino

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È istituito il consiglio per la ***prontezza industriale*** nel settore della difesa.	1. È istituito il consiglio per la ***sicurezza dell'approvvigionamento*** nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 1409
Roberto Vannacci, Paolo Borchia

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È istituito il consiglio per la ***prontezza industriale*** nel settore della difesa.	1. È istituito il consiglio per la ***sicurezza dell'approvvigionamento*** nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 1410
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il compito generale del consiglio è assistere la Commissione e fornirle	2. Il compito generale del consiglio è assistere la Commissione e fornirle

consulenza e raccomandazioni a norma del presente regolamento, in particolare a norma del capo IV [sicurezza dell'approvvigionamento].	consulenza e raccomandazioni a norma del presente regolamento, in particolare a norma del capo IV [sicurezza dell'approvvigionamento] ***e garantire la coerenza tra gli strumenti e le azioni dell'UE e le azioni degli Stati membri, nel settore della difesa, in particolare nell'ambito della cooperazione strutturata permanente (PESCO), al fine di conseguire la prontezza alla difesa dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 1411
Roberto Vannacci, Paolo Borchia

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il compito generale del consiglio è assistere la Commissione e fornirle ***consulenza e*** raccomandazioni a norma del presente regolamento***, in particolare a norma del capo IV [sicurezza dell'approvvigionamento]***.	2. Il compito generale del consiglio è assistere la Commissione e fornirle raccomandazioni a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1412
Elena Donazzan, Alberico Gambino

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il compito generale del consiglio è assistere la Commissione e fornirle consulenza e raccomandazioni a norma del presente regolamento***, in particolare a norma del capo IV [sicurezza dell'approvvigionamento]***.	2. Il compito generale del consiglio è assistere la Commissione e fornirle consulenza e raccomandazioni a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1413
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il compito generale del consiglio è assistere la Commissione e fornirle consulenza e raccomandazioni a norma del presente regolamento, in particolare a norma del capo IV [sicurezza dell'approvvigionamento].	2. Il compito generale del consiglio è assistere la Commissione e fornirle consulenza e raccomandazioni a norma del presente regolamento, in particolare a norma del capo ***II ter [EDPCI] e del capo*** IV [sicurezza dell'approvvigionamento].

Or. en

Emendamento 1414
Pierre-Romain Thionnet, Sebastiaan Stöteler

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il compito generale del consiglio è assistere la Commissione e fornirle consulenza e raccomandazioni a norma del presente regolamento, in particolare a norma del capo IV [sicurezza dell'approvvigionamento].	2. Il compito generale del consiglio è assistere ***il Consiglio e*** la Commissione e fornirle consulenza e raccomandazioni a norma del presente regolamento, in particolare a norma del capo IV [sicurezza dell'approvvigionamento].

Or. en

Emendamento 1415
Nathalie Loiseau, Ivars Ijabs, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Bart Groothuis, Marjan Šarec, Christophe Grudler, Lucia Yar, Michał Kobosko, Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per assistere la Commissione nell'attuazione delle misure di cui al capo II, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa la aiuta a individuare i settori prioritari di finanziamento, tenendo conto delle priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1416
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per assistere la Commissione nell'attuazione delle misure di cui al capo II, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa la aiuta a individuare i settori prioritari di finanziamento, tenendo conto delle priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità.	3. Per assistere la Commissione nell'attuazione delle misure di cui al capo II, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa la aiuta a individuare i settori prioritari di finanziamento, tenendo conto delle priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare nel contesto del ***libro bianco, dell'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa, del*** piano di sviluppo delle capacità ***e dei progetti avviati nell'ambito della PESCO***.

Or. en

Emendamento 1417
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per assistere la Commissione nell'attuazione delle misure di cui ***al capo*** II, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa la aiuta a individuare i settori prioritari di finanziamento, tenendo conto delle priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità.	3. Per assistere la Commissione nell'attuazione delle misure di cui ***ai capi*** II***, II bis e II ter***, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa la aiuta a individuare i settori prioritari di finanziamento, tenendo conto delle priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità.

Or. en

Emendamento 1418
Pierre-Romain Thionnet, Sebastiaan Stöteler

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per assistere la Commissione nell'attuazione delle misure di cui al capo II, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa la aiuta a individuare i settori prioritari di finanziamento, ***tenendo conto delle*** priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità.	3. Per assistere ***il Consiglio e*** la Commissione nell'attuazione delle misure di cui al capo II, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa la aiuta a individuare i settori prioritari di finanziamento, ***secondo le*** priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità.

Or. en

Emendamento 1419
Pierre-Romain Thionnet, Sebastiaan Stöteler

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione mantiene un flusso regolare di informazioni verso il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa in merito a qualsiasi misura programmata o adottata in relazione all'attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento o dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza. La Commissione fornisce le informazioni necessarie mediante un sistema informatico sicuro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1420
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione mantiene un flusso regolare di informazioni verso il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa in merito a qualsiasi misura programmata o adottata in relazione all'attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento ***o dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza***. La Commissione fornisce le informazioni necessarie mediante un sistema informatico sicuro.	4. La Commissione***, in collaborazione con l'Agenzia europea per la difesa,*** mantiene un flusso regolare di informazioni verso il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa in merito a qualsiasi misura programmata o adottata in relazione all'attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento. La Commissione fornisce le informazioni necessarie mediante un sistema informatico sicuro.

Or. en

Emendamento 1421
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento

Articolo 57 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa valuta regolarmente la capacità complessiva dell'EDTIB di rispondere all'evoluzione prevista della domanda di mercato. A tal fine tiene conto del lavoro svolto nel contesto delle riunioni periodiche dei direttori nazionali degli armamenti con la task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 1422
Pierre-Romain Thionnet, Sebastiaan Stöteler

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ai fini dello stato di crisi di approvvigionamento di cui all'articolo 44, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa assiste la Commissione nei seguenti compiti:	***soppresso***
a) analisi delle informazioni di rilevanza per la crisi raccolte dagli Stati membri o dalla Commissione;	
b) valutazione del soddisfacimento o meno dei criteri per l'attivazione o la disattivazione dello stato di crisi di approvvigionamento;	
c) fornitura di orientamenti sull'attuazione delle misure scelte per rispondere alla crisi di approvvigionamento a livello dell'Unione;	
d) revisione delle misure di crisi nazionali;	
e) agevolazione degli scambi e della condivisione di informazioni, anche con	

altri organismi di rilevanza per la crisi a livello dell'Unione, come pure, se opportuno, con paesi terzi, prestando particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo e alle organizzazioni internazionali.

Or. en

Emendamento 1423
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ai fini dello stato di crisi di approvvigionamento di cui all'articolo 44, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa assiste la Commissione nei seguenti compiti:	5. Ai fini dello stato di crisi di approvvigionamento di cui all'articolo 44, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa assiste la Commissione ***e le fornisce orientamenti*** nei seguenti compiti:

Or. en

Emendamento 1424
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***fornitura di orientamenti sull'***attuazione delle misure scelte per rispondere alla crisi di approvvigionamento a livello dell'Unione;	c) attuazione delle misure scelte per rispondere alla crisi di approvvigionamento a livello dell'Unione;

Or. en

Emendamento 1425
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 5 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) valutazione dei risultati della Commissione e dell'Agenzia europea per la difesa nel contesto delle misure di cui all'articolo 52.

Or. en

Emendamento 1426
Pierre-Romain Thionnet, Sebastiaan Stöteler

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Ai fini dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza di cui all'articolo 48, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa:	***soppresso***
a) agevola l'azione coordinata della Commissione e degli Stati membri;	
b) adotta pareri e orientamenti, comprese misure di risposta specifiche, per gli Stati membri al fine di garantire la disponibilità e la fornitura tempestive di prodotti di rilevanza per la crisi;	
c) fornisce assistenza e orientamenti sull'attivazione delle misure di cui agli articoli da 49 a 54;	
d) costituisce un forum per il coordinamento delle azioni del Consiglio, della Commissione e di altri pertinenti organi dell'Unione.	

Or. en

Emendamento 1427
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) adotta pareri e orientamenti, comprese misure di risposta specifiche, per gli Stati membri al fine di garantire la disponibilità e la fornitura tempestive di prodotti di rilevanza per la crisi;	b) adotta pareri e orientamenti, comprese misure di risposta specifiche, per gli Stati membri al fine di garantire la disponibilità e la fornitura tempestive di prodotti ***per la difesa e*** di rilevanza per la crisi;

Or. en

Emendamento 1428
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è costituito da rappresentanti della Commissione, dall'alto rappresentante e capo dell'Agenzia europea per la difesa, dagli Stati membri e dai paesi associati. Ciascuno Stato membro o paese associato nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. Il consiglio è presieduto dalla Commissione ai fini dei compiti di cui al presente regolamento. Il segretariato del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa ***è assicurato dalla Commissione***.	7. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è costituito da rappresentanti della Commissione, dall'alto rappresentante e capo dell'Agenzia europea per la difesa, dagli Stati membri e dai paesi associati. Ciascuno Stato membro o paese associato nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. Il consiglio è presieduto dalla Commissione ai fini dei compiti di cui al presente regolamento. ***La Commissione assicura*** il segretariato del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa ***che intrattiene un dialogo regolare con i rappresentanti dell'industria della difesa in linea con l'equilibrio geografico***.

Or. fi

Emendamento 1429
Michał Dworczyk, Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è costituito da rappresentanti della Commissione, dall'alto rappresentante e capo dell'Agenzia europea per la difesa, dagli Stati membri e dai paesi associati. Ciascuno Stato membro o paese associato nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. Il consiglio è presieduto dalla Commissione ai fini dei compiti di cui al presente regolamento. Il segretariato del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è assicurato dalla Commissione.	7. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è costituito da rappresentanti della Commissione, dall'alto rappresentante e capo dell'Agenzia europea per la difesa, dagli Stati membri e dai paesi associati. Ciascuno Stato membro o paese associato nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. Il ***consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa dovrebbe includere rappresentanti degli organismi NATO pertinenti in qualità di osservatori con ruolo consultivo. Il*** consiglio è presieduto dalla Commissione ai fini dei compiti di cui al presente regolamento. Il segretariato del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è assicurato dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 1430
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è costituito da rappresentanti della Commissione, dall'alto rappresentante e capo dell'Agenzia europea per la difesa, dagli Stati membri e dai paesi associati. Ciascuno Stato membro o paese associato nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. Il consiglio è	7. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è costituito da rappresentanti della Commissione, dall'alto rappresentante e capo dell'Agenzia europea per la difesa***, dal presidente del comitato militare dell'Unione europea***, dagli Stati membri e dai paesi associati. Ciascuno Stato membro o paese associato nomina un rappresentante

presieduto dalla Commissione ai fini dei compiti di cui al presente regolamento. Il segretariato del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è assicurato dalla Commissione.	e un rappresentante supplente. Il consiglio è presieduto dalla Commissione ai fini dei compiti di cui al presente regolamento. Il segretariato del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è assicurato dalla Commissione ***e dall'Agenzia europea per la difesa***.

Or. en

Emendamento 1431
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è costituito da rappresentanti della Commissione, dall'alto rappresentante e capo dell'Agenzia europea per la difesa, dagli Stati membri e dai paesi associati. Ciascuno Stato membro o paese associato nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. Il consiglio è presieduto dalla Commissione ai fini dei compiti di cui al presente regolamento. Il segretariato del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è assicurato dalla Commissione.	7. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è costituito da rappresentanti della Commissione, dall'alto rappresentante e capo dell'Agenzia europea per la difesa, dagli Stati membri e dai paesi associati***, nonché da rappresentanti del Parlamento e dell'Ucraina in qualità di osservatori***. Ciascuno Stato membro o paese associato nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. Il consiglio è presieduto dalla Commissione ai fini dei compiti di cui al presente regolamento. Il segretariato del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è assicurato dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 1432
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è costituito da rappresentanti della Commissione, dall'alto rappresentante e capo dell'Agenzia europea per la difesa, dagli Stati membri e dai paesi associati. Ciascuno Stato membro o paese associato nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. Il consiglio è presieduto dalla ***Commissione*** ai fini dei compiti di cui al presente regolamento. Il segretariato del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è assicurato dalla Commissione.	7. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è costituito da rappresentanti della Commissione, dall'alto rappresentante e capo dell'Agenzia europea per la difesa, dagli Stati membri e dai paesi associati. Ciascuno Stato membro o paese associato nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. ***Almeno uno di loro fa parte del personale militare.*** Il consiglio è presieduto dalla ***presidenza del Consiglio dell'UE*** ai fini dei compiti di cui al presente regolamento. Il segretariato del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è assicurato dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 1433
Pierre-Romain Thionnet, Sebastiaan Stöteler

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è costituito da rappresentanti della Commissione, dall'alto rappresentante e capo dell'Agenzia europea per la difesa, dagli Stati membri e dai paesi associati. Ciascuno Stato membro o paese associato nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. Il consiglio è presieduto ***dalla Commissione*** ai fini dei compiti di cui al presente regolamento. Il segretariato del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è assicurato dalla Commissione.	7. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è costituito da rappresentanti della Commissione ***in qualità di osservatori***, dall'alto rappresentante e capo dell'Agenzia europea per la difesa, dagli Stati membri e dai paesi associati. Ciascuno Stato membro o paese associato nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. Il consiglio è presieduto ***da un rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio*** ai fini dei compiti di cui al presente regolamento. Il segretariato del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è assicurato dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 1434
Marion Maréchal, Stephen Nikola Bartulica, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è costituito da rappresentanti della Commissione, dall'alto rappresentante e capo dell'Agenzia europea per la difesa, dagli Stati membri e dai paesi associati. Ciascuno Stato membro o paese associato nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. Il consiglio è presieduto ***dalla Commissione*** ai fini dei compiti di cui al presente regolamento. Il segretariato del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è assicurato ***dalla Commissione***.	7. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è costituito da rappresentanti della Commissione, dall'alto rappresentante e capo dell'Agenzia europea per la difesa, dagli Stati membri e dai paesi associati. Ciascuno Stato membro o paese associato nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. Il consiglio è presieduto ***dal capo dell'Agenzia europea per la difesa*** ai fini dei compiti di cui al presente regolamento. Il segretariato del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è assicurato ***dall'Agenzia europea per la difesa***.

Or. fr

Emendamento 1435
Elena Donazzan, Adam Bielan, Reinis Pozņaks, Alberico Gambino, Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il consiglio per la ***prontezza industriale*** nel settore della difesa è costituito da rappresentanti ***della Commissione, dall'alto rappresentante e capo dell'Agenzia europea per la difesa, dagli*** Stati membri e ***dai*** paesi associati. Ciascuno Stato membro o paese associato nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. Il consiglio è presieduto dalla Commissione ai fini dei	7. Il consiglio per la ***sicurezza e l'approvvigionamento*** nel settore della difesa è costituito da rappresentanti ***degli*** Stati membri e ***dei*** paesi associati***, della Commissione, dall'alto rappresentante, e da rappresentanti dell'Agenzia europea per la difesa***. Ciascuno Stato membro o paese associato nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. Il consiglio è presieduto dalla Commissione ai fini dei

compiti di cui al presente regolamento. Il segretariato del consiglio per la ***prontezza industriale*** nel settore della difesa è assicurato dalla Commissione.	compiti di cui al presente regolamento. Il segretariato del consiglio per la ***sicurezza e l'approvvigionamento*** nel settore della difesa è assicurato dalla Commissione. ***Solo gli Stati membri hanno diritto di voto.***

Or. en

Emendamento 1436
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è costituito da rappresentanti della Commissione, ***dall'alto rappresentante e*** capo dell'Agenzia europea per la difesa, dagli Stati membri e dai paesi associati. Ciascuno Stato membro o paese associato nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. Il consiglio è presieduto dalla Commissione ai fini dei compiti di cui al presente regolamento. Il segretariato del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è assicurato dalla Commissione.	7. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è costituito da rappresentanti della Commissione, ***dal*** capo dell'Agenzia europea per la difesa, dagli Stati membri e dai paesi associati. Ciascuno Stato membro o paese associato nomina un rappresentante e un rappresentante supplente***. L'alto rappresentante partecipa in qualità di osservatore***. Il consiglio è presieduto dalla Commissione ai fini dei compiti di cui al presente regolamento. Il segretariato del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa è assicurato dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 1437
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa si	8. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa si

riunisce ogniqualvolta la situazione lo richieda, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro o paese associato. Il consiglio adotta il proprio regolamento interno sulla base di una proposta presentata dalla Commissione.	riunisce ***regolarmente, almeno ogni tre mesi, e*** ogniqualvolta la situazione lo richieda, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro o paese associato. Il consiglio adotta il proprio regolamento interno sulla base di una proposta ***congiunta*** presentata dalla Commissione ***e dall'Agenzia europea per la difesa***.

Or. en

Emendamento 1438
Pierre-Romain Thionnet, Sebastiaan Stöteler

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa si riunisce ogniqualvolta la situazione lo richieda, su richiesta ***della Commissione o*** di uno Stato membro o paese associato. Il consiglio adotta il proprio regolamento interno sulla base di una proposta presentata ***dalla Commissione***.	8. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa si riunisce ogniqualvolta la situazione lo richieda, su richiesta di uno Stato membro o paese associato. Il consiglio adotta il proprio regolamento interno sulla base di una proposta presentata ***dal Consiglio***.

Or. en

Emendamento 1439
Pierre-Romain Thionnet, Sebastiaan Stöteler

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa può emettere pareri, su richiesta ***della Commissione*** o di propria iniziativa. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa si adopera per trovare soluzioni che incontrino il più ampio	9. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa può emettere pareri, su richiesta ***del Consiglio*** o di propria iniziativa. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa si adopera per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile.

sostegno possibile.

Or. en

Emendamento 1440
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa ***invita, almeno una volta all'anno, i rappresentanti delle associazioni nazionali dell'industria della difesa e rappresentanti dell'industria selezionati, tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza geografica equilibrata (dialogo strutturato*** con l'industria ***della difesa). In caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento di cui all'articolo 44 o dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza di cui all'articolo 48, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa invita i rappresentanti dell'industria di alto livello a riunirsi in una configurazione speciale al fine di discutere le questioni relative ai prodotti di rilevanza per la crisi***.	10. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa ***si astiene dall'instaurare legami diretti o strutturali*** con l'industria ***degli armamenti, nella misura in cui ciò possa portare a conflitti di interesse***.

Or. en

Emendamento 1441
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Pilar del Castillo Vera, Antonio López-Istúriz White, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*

10. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa invita, almeno una volta all'anno, i rappresentanti delle associazioni nazionali dell'industria della difesa e rappresentanti dell'industria selezionati, tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza geografica equilibrata (dialogo strutturato con l'industria della difesa). In caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento di cui all'articolo 44 o dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza di cui all'articolo 48, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa invita i rappresentanti dell'industria di alto livello a riunirsi in una configurazione speciale al fine di discutere le questioni relative ai prodotti di rilevanza per la crisi.	10. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa invita, almeno una volta all'anno, i rappresentanti delle associazioni nazionali dell'industria della difesa e rappresentanti dell'industria selezionati, ***garantendo un adeguato coinvolgimento dei rappresentanti degli ecosistemi regionali nonché della rete europea delle regioni connesse con il settore della Difesa (ENDR) e*** tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza geografica equilibrata (dialogo strutturato con l'industria della difesa). In caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento di cui all'articolo 44 o dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza di cui all'articolo 48, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa invita i rappresentanti dell'industria di alto livello a riunirsi in una configurazione speciale al fine di discutere le questioni relative ai prodotti di rilevanza per la crisi.

Or. en

Emendamento 1442
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa invita, almeno una volta all'anno, i rappresentanti delle associazioni nazionali dell'industria della difesa e rappresentanti dell'industria selezionati, tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza geografica equilibrata (dialogo strutturato con l'industria della difesa). In caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento di cui all'articolo 44 ***o dello stato di crisi di approvvigionamento***	10. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa invita, almeno una volta all'anno***, i direttori nazionali degli armamenti, i pertinenti rappresentanti della NATO***, i rappresentanti delle associazioni nazionali dell'industria della difesa e rappresentanti dell'industria selezionati, tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza geografica equilibrata (dialogo strutturato con l'industria della difesa). In caso di attivazione dello stato di

connessa alla sicurezza di cui all'articolo 48, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa invita i rappresentanti dell'industria di alto livello a riunirsi in una configurazione speciale al fine di discutere le questioni relative ai prodotti di rilevanza per la crisi.	crisi di approvvigionamento di cui all'articolo 44, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa invita ***i direttori nazionali degli armamenti e*** i rappresentanti dell'industria di alto livello a riunirsi in una configurazione speciale al fine di discutere le questioni relative ai prodotti di rilevanza per la crisi.

Or. en

Emendamento 1443
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa invita, almeno una volta all'anno, i rappresentanti delle associazioni nazionali dell'industria della difesa e rappresentanti dell'industria selezionati, tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza geografica equilibrata (dialogo strutturato con l'industria della difesa). In caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento di cui all'articolo 44 o dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza di cui all'articolo 48, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa invita i rappresentanti dell'industria di alto livello a riunirsi in una configurazione speciale al fine di discutere le questioni relative ai prodotti di rilevanza per la crisi.	10. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa invita ***regolarmente***, ***ma*** almeno una volta all'anno, i rappresentanti delle associazioni nazionali dell'industria della difesa e rappresentanti dell'industria selezionati, tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza geografica equilibrata (dialogo strutturato con l'industria della difesa). In caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento di cui all'articolo 44 o dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza di cui all'articolo 48, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa invita i rappresentanti dell'industria di alto livello a riunirsi in una configurazione speciale al fine di discutere le questioni relative ai prodotti di rilevanza per la crisi.

Or. fi

Emendamento 1444
Pierre-Romain Thionnet

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa invita, almeno una volta all'anno, i rappresentanti delle associazioni nazionali dell'industria della difesa e rappresentanti dell'industria selezionati, tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza ***geografica*** equilibrata ***(dialogo strutturato con l'***industria della difesa***)***. In caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento di cui all'articolo 44 o dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza di cui all'articolo 48, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa invita i rappresentanti dell'industria di alto livello a riunirsi in una configurazione speciale al fine di discutere le questioni relative ai prodotti di rilevanza per la crisi.	10. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa invita, almeno una volta all'anno, i rappresentanti delle associazioni nazionali dell'industria della difesa e i rappresentanti dell'industria, tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza equilibrata ***dell'***industria della difesa. In caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento di cui all'articolo 44 o dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza di cui all'articolo 48, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa invita i rappresentanti dell'industria di alto livello a riunirsi in una configurazione speciale al fine di discutere le questioni relative ai prodotti di rilevanza per la crisi.

Or. en

Emendamento 1445
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa invita, almeno una volta all'anno, i rappresentanti delle associazioni nazionali dell'industria della difesa e rappresentanti dell'industria selezionati, tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza geografica equilibrata (dialogo strutturato con l'industria della difesa). In caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento di cui all'articolo 44 o	10. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa invita, almeno una volta all'anno, i rappresentanti delle associazioni nazionali dell'industria della difesa e rappresentanti dell'industria selezionati, tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza geografica equilibrata (dialogo strutturato con l'industria della difesa). In caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento di cui all'articolo 44 o

dello stato di crisi ***di approvvigionamento connessa alla*** sicurezza di cui all'articolo 48, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa invita i rappresentanti dell'industria di alto livello a riunirsi in una configurazione speciale al fine di discutere le questioni relative ai prodotti di rilevanza per la crisi.	dello stato di crisi ***di*** sicurezza di cui all'articolo 48, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa invita i rappresentanti dell'industria di alto livello a riunirsi in una configurazione speciale al fine di discutere le questioni relative ai prodotti di rilevanza per la crisi.

Or. en

Emendamento 1446
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Pilar del Castillo Vera, Antonio López-Istúriz White, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 57 — paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa invita, almeno una volta all'anno, i rappresentanti del Comitato delle regioni in una configurazione speciale, al fine di affrontare questioni relative alla prontezza industriale e alla sicurezza della catena di approvvigionamento, i settori prioritari per il finanziamento e qualsiasi altra questione di interesse, tenendo conto del loro ruolo di interlocutori con il settore industriale nel loro ambito di competenza.

Or. en

Emendamento 1447
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. Il consiglio per la prontezza	11. Il consiglio per la prontezza

industriale nel settore della difesa invita i rappresentanti di altri organi di rilevanza per la crisi a livello dell'Unione in qualità di osservatori alle pertinenti riunioni del consiglio.	industriale nel settore della difesa invita i rappresentanti di altri organi di rilevanza per la crisi a livello dell'Unione in qualità di osservatori alle pertinenti riunioni del consiglio. ***Il Parlamento europeo è informato. Può nominare uno dei suoi deputati come osservatore ad personam nel corso delle riunioni del consiglio. Può anche nominare un deputato supplente. Quando partecipano alle riunioni del consiglio, il deputato o il suo supplente sono accompagnati da un membro del personale del Segretariato generale del Parlamento europeo.***

Or. en

Emendamento 1448
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa invita i rappresentanti di altri organi di rilevanza per la crisi a livello dell'Unione in qualità di osservatori alle pertinenti riunioni del consiglio.	11. Il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa invita i rappresentanti di altri organi di rilevanza per la crisi a livello dell'Unione in qualità di osservatori alle pertinenti riunioni del consiglio***, e i rappresentanti del Parlamento europeo a partecipare a tutte le riunioni in qualità di osservatori***.

Or. en

Emendamento 1449
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*

12. Ove opportuno e in particolare al fine di rafforzare la DTIB ucraina, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, in linea con il suo regolamento interno e nel debito rispetto degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, invita un rappresentante dell'Ucraina a partecipare alle riunioni in qualità di osservatore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1450
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. Ove opportuno ***e in particolare al fine di rafforzare la DTIB ucraina***, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, in linea con il suo regolamento interno e nel debito rispetto degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, invita un rappresentante dell'Ucraina a partecipare alle riunioni in qualità di osservatore.	12. Ove opportuno, il consiglio per la sicurezza dell'approvvigionamento nel settore della difesa, in linea con il suo regolamento interno e nel debito rispetto degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, invita un rappresentante dell'Ucraina a partecipare alle riunioni in qualità di osservatore.

Or. ro

Emendamento 1451
Pierre-Romain Thionnet, Sebastiaan Stöteler

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
13. La ***Commissione*** garantisce la trasparenza e provvede affinché tutti i membri del consiglio abbiano pari accesso	13. La ***presidenza del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa*** garantisce la trasparenza e provvede

alle informazioni, onde assicurare che il processo decisionale rispecchi la situazione e le esigenze di tutti gli Stati membri.	affinché tutti i membri del consiglio abbiano pari accesso alle informazioni, onde assicurare che il processo decisionale rispecchi la situazione e le esigenze di tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1452
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
14. La Commissione, di sua iniziativa o su proposta del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può istituire gruppi di lavoro ad hoc per assistere il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa nel suo lavoro al fine di esaminare questioni specifiche sulla base dei compiti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri nominano esperti in seno ai gruppi di lavoro.	14. La Commissione, di sua iniziativa o su proposta del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può istituire gruppi di lavoro ad hoc per assistere il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa nel suo lavoro al fine di esaminare questioni specifiche sulla base dei compiti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri nominano esperti in seno ai gruppi di lavoro. ***Agli esperti che intervengono su invito della Commissione è vietato avere legami commerciali o interessi nel settore della difesa e non possono aver avuto detti legami nei cinque anni precedenti la loro partecipazione al programma.***

Or. en

Emendamento 1453
Pierre-Romain Thionnet, Sebastiaan Stöteler

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
14. ***La Commissione, di sua iniziativa o su proposta del*** consiglio per la	14. ***Il*** consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa può

prontezza industriale nel settore della difesa**,** può istituire gruppi di lavoro ad hoc per ***assistere il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa*** nel suo lavoro al fine di esaminare questioni specifiche sulla base dei compiti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri nominano esperti in seno ai gruppi di lavoro.

istituire gruppi di lavoro ad hoc per ***ricevere sostegno*** nel suo lavoro al fine di esaminare questioni specifiche sulla base dei compiti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri nominano esperti in seno ai gruppi di lavoro.

Or. en

Emendamento 1454
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
14. La Commissione, ***di sua*** iniziativa o su proposta del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può istituire gruppi di lavoro ad hoc per assistere il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa nel suo lavoro al fine di esaminare questioni specifiche sulla base dei compiti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri nominano esperti in seno ai gruppi di lavoro.	14. La Commissione, ***in collaborazione con l'Agenzia europea per la difesa, su*** iniziativa ***congiunta*** o su proposta del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può istituire gruppi di lavoro ad hoc per assistere il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa nel suo lavoro al fine di esaminare questioni specifiche sulla base dei compiti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri nominano esperti in seno ai gruppi di lavoro.

Or. en

Emendamento 1455
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
15. La Commissione istituisce un gruppo di lavoro sugli ostacoli giuridici,	***soppresso***

regolamentari e amministrativi. Gli obiettivi del gruppo di lavoro sono:

a) individuare ostacoli giuridici, regolamentari e amministrativi esistenti o potenziali a livello nazionale, dell'UE e internazionale che ostino al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4;

b) individuare possibili soluzioni e/o misure di attenuazione per quanto riguarda gli ostacoli individuati.

Or. en

Emendamento 1456
Lucia Annunziata, Giorgio Gori, Dario Nardella, Irene Tinagli, Elio Di Rupo, Brando Benifei, Annalisa Corrado, Sandro Ruotolo, Raffaele Topo, Cecilia Strada, Elisabeth Grossmann, Giuseppe Lupo, Daniel Attard, Pina Picierno

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.	1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 ***e comprenderà anche cinque rappresentanti del Parlamento europeo***.

Or. en

Emendamento 1457
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'AED è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il SEAE ***è invitato*** a partecipare ai lavori del	2. L'AED è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il SEAE ***e, ove opportuno, l'Ucraina, sono invitati*** a

comitato.	partecipare ai lavori del comitato.

Or. en

Emendamento 1458
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'AED è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il SEAE ***è invitato*** a partecipare ai lavori del comitato.	2. L'AED è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il SEAE ***e il Parlamento europeo sono invitati*** a partecipare ai lavori del comitato.

Or. en

Emendamento 1459
Tobias Cremer

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Dietro richiesta, il Consiglio e il Parlamento europeo possono inviare osservatori al comitato.

Or. en

Emendamento 1460
Roberto Vannacci

Proposta di regolamento
Articolo 59

Testo della Commissione	*Emendamento*

[...]	soppresso

Or. en

Emendamento 1461
Roberto Vannacci

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione conclude un accordo quadro con l'Ucraina per l'attuazione delle azioni di cui al presente regolamento che riguardano l'Ucraina o soggetti giuridici stabiliti in Ucraina che ricevono fondi dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1462
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione conclude un accordo quadro con l'Ucraina per l'attuazione delle azioni di cui al presente regolamento che riguardano l'Ucraina o soggetti giuridici stabiliti in Ucraina che ricevono fondi dell'Unione.	1. La Commissione***, previa adeguata consultazione degli Stati membri,*** conclude un accordo quadro con l'Ucraina per l'attuazione delle azioni di cui al presente regolamento che riguardano l'Ucraina o soggetti giuridici stabiliti in Ucraina che ricevono fondi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1463
Roberto Vannacci

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'accordo quadro concluso con l'Ucraina, nel suo insieme, e i contratti e gli accordi firmati con soggetti giuridici stabiliti in Ucraina che ricevono fondi dell'Unione garantiscono che possano essere rispettati gli obblighi di cui all'articolo 129 del regolamento finanziario.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1464
Roberto Vannacci

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I finanziamenti sono concessi all'Ucraina solo dopo che l'accordo quadro è entrato in vigore e le parti hanno compiuto le azioni necessarie ad attuare le prescrizioni da esso stabilite.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1465
Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten, Tobias Cremer, Thomas Pellerin-Carlin, Elio Di Rupo, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 59 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'accordo quadro è concluso senza indebito ritardo e in ogni caso entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 1466
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 59 bis
	Esercizio della delega
	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18 è conferito alla Commissione per un periodo di otto anni a decorrere da [un mese dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di otto anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
	3. La delega di potere di cui all'articolo 18 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. I suoi effetti decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Tale decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
	4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo

interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 18 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 1467
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione mette a disposizione i sistemi esistenti approvati e accreditati per facilitare lo scambio di informazioni classificate tra la Commissione, l'alto rappresentante/capo dell'Agenzia, gli Stati membri e i paesi associati e, se del caso, i richiedenti e i destinatari.	5. La Commissione mette a disposizione i sistemi esistenti approvati e accreditati per facilitare lo scambio di informazioni classificate tra la Commissione, l'alto rappresentante/capo dell'Agenzia, gli Stati membri e i paesi associati***, il Parlamento europeo*** e, se del caso, i richiedenti e i destinatari.

Or. en

Emendamento 1468
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri, la Commissione e l'alto rappresentante/capo dell'Agenzia garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa e delle altre informazioni sensibili e classificate acquisiti e generati in applicazione del presente regolamento conformemente al diritto dell'Unione e al rispettivo diritto nazionale.	2. Gli Stati membri***, il Parlamento europeo***, la Commissione e l'alto rappresentante/capo dell'Agenzia garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa e delle altre informazioni sensibili e classificate acquisiti e generati in applicazione del presente regolamento conformemente al diritto dell'Unione e al rispettivo diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1469
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri, la Commissione e l'alto rappresentante/capo dell'Agenzia garantiscono che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente regolamento non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore.	3. Gli Stati membri, ***il Parlamento europeo,*** la Commissione e l'alto rappresentante/capo dell'Agenzia garantiscono che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente regolamento non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore.

Or. en

Emendamento 1470
Tobias Cremer

Proposta di regolamento
Articolo 64 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 64 bis
	Trasparenza
	Dopo aver selezionato i progetti idonei a ricevere finanziamenti in linea con l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), la Commissione dovrebbe informare il Consiglio e il Parlamento europeo in merito alla base decisionale e ai motivi della selezione dei progetti finanziati.

Or. en

Emendamento 1471
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Pilar del Castillo Vera, Antonio López-Istúriz White, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le risorse finanziarie destinate al programma possono contribuire all'organizzazione di attività di divulgazione, eventi di abbinamento e attività di sensibilizzazione, in particolare al fine di aprire catene di approvvigionamento per favorire la partecipazione transfrontaliera delle PMI.	4. Le risorse finanziarie destinate al programma possono contribuire all'organizzazione di attività di divulgazione, eventi di abbinamento e attività di sensibilizzazione, in particolare al fine di aprire catene di approvvigionamento per favorire la partecipazione transfrontaliera delle PMI. ***Ciò è particolarmente pertinente per il programma FAST, nell'ambito del quale le regioni svolgeranno un ruolo cruciale nell'instaurare un dialogo con le PMI nei loro ecosistemi regionali.***

Or. en

Emendamento 1472
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La Commissione monitora costantemente la gestione e l'attuazione del programma. Al fine di migliorare la trasparenza, i dati sono anche messi a disposizione del pubblico in modo accessibile sul sito web della Commissione in base all'ultimo aggiornamento, in particolare fornendo informazioni relative alla diversità geografica e alla categoria dei destinatari.

Or. en

Emendamento 1473
Hannah Neumann, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 65 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 65 bis
	Monitorare i progressi
	1. Entro [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta una relazione, contenente parametri di riferimento indicativi per ogni prodotto per la difesa chiave, al fine di rispettare i parametri di riferimento di cui all'articolo 2 bis per il 2035. La relazione presenta inoltre uno stato indicativo e proiezioni della qualità e della quantità delle scorte del pool per la prontezza industriale nel settore della difesa.
	Entro [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente almeno ogni tre anni, la Commissione monitora i progressi compiuti verso il conseguimento dei parametri di riferimento di cui all'articolo 2 bis e

pubblica una relazione che illustra in modo dettagliato le informazioni qualitative e quantitative sulla portata dei progressi compiuti dall'Unione verso il rispetto di tali parametri di riferimento.

2. Laddove, sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione concluda che è probabile che l'Unione non raggiunga gli obiettivi di cui all'articolo 2 bis, essa valuta la fattibilità e la proporzionalità di proporre misure atte a garantire il conseguimento di tali obiettivi.

3. La Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme europee o prodotti della normazione europea al fine di sostenere gli obiettivi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1474
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il 30 giugno 2027 la Commissione ***elabora*** una relazione in cui valuta l'attuazione delle misure di cui al presente regolamento e i relativi risultati, come pure l'opportunità di prorogarne l'applicabilità e di prevederne il finanziamento, tenuto conto in particolare dell'evoluzione del contesto della sicurezza e di eventuali rischi persistenti in relazione all'approvvigionamento di prodotti per la difesa. La relazione di valutazione si basa sulle consultazioni degli Stati membri e dei principali portatori di interessi.	1. ***Ogni tre anni e per la prima volta*** entro il 30 giugno 2027, la Commissione ***effettua un riesame del presente regolamento e presenta*** una relazione ***sull'attuazione e sull'applicazione dello stesso,*** in cui valuta ***specificatamente*** l'attuazione delle misure di cui al presente regolamento***, in particolare l'attuazione del capo IV concernente la sicurezza dell'approvvigionamento,*** e i relativi risultati, come pure l'opportunità di prorogarne l'applicabilità e di prevederne il finanziamento, tenuto conto in particolare dell'evoluzione del contesto della sicurezza e di eventuali rischi persistenti in relazione all'approvvigionamento di prodotti per la difesa. La relazione di valutazione si basa

	sulle consultazioni degli Stati membri***, dell'Agenzia europea per la difesa, ove opportuno, del comitato militare dell'Unione europea*** e dei principali portatori di interessi.

Or. en

Emendamento 1475
Christian Ehler, Angelika Niebler, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Alla scadenza e al momento del riesame del programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina il 31 dicembre 2027, la Commissione riesamina le disposizioni applicabili a tali quadri, nonché gli articoli da 40 a 42 al fine di istituire un'Unione europea della difesa. A tal proposito, la Commissione presenta una nuova proposta legislativa prima della scadenza del programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina, al fine di prorogare e adattare le misure agli obiettivi a lungo termine dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1476
Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ***corredandola***, se de caso, di pertinenti proposte legislative.	2. La Commissione presenta la relazione ***e il riesame*** al Parlamento europeo e al Consiglio ***corredandoli***, se de caso, di pertinenti proposte legislative.

Emendamento 1477
Irene Tinagli, Yannis Maniatis, Giorgio Gori, Dario Nardella, Nicola Zingaretti, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Articolo 66 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 66 bis
	Relazione annuale sui contributi nazionali alla difesa
	Per garantire che gli sforzi di difesa nazionali e i contributi finanziari siano in linea con gli obiettivi di difesa collettiva dell'Unione, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale che illustra in dettaglio il modo in cui l'utilizzo dello strumento SAFE e l'aumento della spesa per la difesa attivato a norma della NEC contribuiscono agli obiettivi di difesa europei. La relazione prevede un'analisi delle modalità in cui tali risorse nazionali promuovono gli obiettivi strategici per la prontezza alla difesa, l'autonomia e l'integrazione tecnologica. La Commissione riesamina dette relazioni per valutare l'efficacia dei contributi nazionali nel rafforzamento del coordinamento degli sforzi di difesa a livello europeo e presenta una valutazione al Parlamento europeo, con raccomandazioni per migliorare la coerenza e l'impatto degli sforzi nazionali a sostegno degli obiettivi di difesa dell'UE.

Or. en